



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 22 aprile 1999

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1999, n. 7

Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

pag. 3789

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1999, n. 8

Normativa organica del commercio in sede fissa.

pag. 3811

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

pag. 3847

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

pag. 3898

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1999, n. 7

Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI BILANCIO
E DI CONTABILITÀ

SEZIONE I

Bilancio di previsione e leggi di spesa

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2

(Bilancio pluriennale)

1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano regionale di sviluppo.

2. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale, ricostituendone la medesima estensione triennale.

3. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

4. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

Art. 3

(Legge finanziaria)

1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, insieme al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di «legge finanziaria» che prevede, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. La legge finanziaria:

a) dispone le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;

b) determina l'ammontare delle previsioni di entrata;

c) autorizza il limite massimo del ricorso al mercato finanziario distintamente per:

1) la contrazione di mutui per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, prevedendone le condizioni

generali di stipula ed il periodo d'ammortamento e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;

2) la contrazione di prestiti obbligazionari, ai sensi dell'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, prevedendo la durata del prestito e l'ammontare massimo degli oneri di rimborso e commissione e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;

d) dispone gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di leggi, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione nell'assunzione degli impegni di spesa;

e) accantona a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;

f) determina gli stanziamenti degli altri fondi di cui all'articolo 9.

2. Le autorizzazioni di spesa per nuovi interventi sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di disciplina normativa del tutto nuova nell'ordinamento regionale. Il Consiglio regionale, con proprio regolamento interno, definisce i termini di ammissibilità degli strumenti emendativi in ordine a quanto stabilito con il presente comma.

3. Con la legge finanziaria possono apportarsi modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi.

Art. 4

(Altre leggi di spesa)

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Art. 5

(Mutui e prestiti)

1. La contrazione di mutui da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, può essere autorizzata esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di variazione al bilancio di previ-

sione, per provvedere a spese di investimento o per la copertura del disavanzo finanziario.

2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma 1, nonché dei prestiti di cui all'articolo 52 della legge costituzionale 1/1963, non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati sulla base degli impegni risultanti alla fine dei rispettivi anni di imputazione della relativa spesa.

4. Per le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 9, la determinazione degli importi dei contratti definitivi dei mutui è effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.

5. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in appropriate unità previsionali di base.

6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati e degli oneri di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 6

(Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 7 e 8, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per funzioni-obiettivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, costituenti le unità fondamentali di bilancio.

3. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dagli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 2, lettera e), il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

5. Nella legge di approvazione dei bilanci è approva-

to distintamente il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendenti anche le spese per partite di giro.

6. Le previsioni di spesa di cui al comma 3 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

Art. 7

(Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio le entrate della Regione sono distinte in entrate effettive ed entrate per partite di giro.

2. Le entrate effettive sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria; che derivino da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; che derivino da rendite patrimoniali e utili; che derivino da alienazioni, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti; che derivino da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;

b) categorie, secondo la natura dei cespiti;

c) unità previsionali di base ai fini dell'accertamento dei cespiti.

3. Le entrate sono riepilogate in riassunti per titoli e categorie.

Art. 8

(Classificazione delle spese)

1. Nel bilancio le spese della Regione sono distinte in spese effettive e spese per partite di giro.

2. Le spese effettive sono ripartite in:

a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

b) programmi, con riferimento alle previsioni del Piano regionale di sviluppo;

c) rubriche, con riferimento all'articolazione amministrativa della Regione;

d) titoli, a seconda che le spese siano di natura corrente, d'investimento, ovvero riguardino il rimborso di mutui e prestiti;

e) unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, tenendo distinte, secondo l'analisi economica, le spese dirette dai trasferimenti.

3. Le spese sono riepilogate in riassunti per funzioni-obiettivo, programmi, rubriche e titoli.

4. A fini conoscitivi è data evidenza:

a) per ciascuna unità previsionale di base, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidi-

tà di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno;

b) per ciascuna rubrica, dell'ammontare delle risorse già impegnate o prenotate e di quelle disponibili.

Art. 9

(Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;

c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;

d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario.

Art. 10

(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione è allegato un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui all'articolo 43.

2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico, sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

3. In relazione alle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, i capitoli di entrata e di spesa sono ordinati per servizi, nell'ambito della rubrica di riferimento, secondo la ripartizione amministrativa interna delle competenze all'accertamento delle entrate ed alla gestione della spesa. I servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.

4. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di entrata e di spesa disposte con la legge finanziaria e con i provvedimenti legislativi e amministrativi di variazione al bilancio adottati in corso d'esercizio.

5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo,

le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali, le spese continuative e ricorrenti e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale.

6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi a spese obbligatorie, a spese d'ordine, a spese di funzionamento, nonché le spese considerate impreviste.

7. Il documento tecnico e gli annessi elenchi sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 11

(Gestione provvisoria del bilancio)

1. Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Qualora la legge finanziaria e quella di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed alle spese non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 12

(Esercizio provvisorio)

1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.

2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

Art. 13

(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal Regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

Art. 14

(Particolari fondi assegnati alla Regione)

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario e salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Affluiscono al fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni, disposte dalla Regione, di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché quelle genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.

3. Nel documento tecnico allegato al bilancio, in apposito prospetto, sono messe a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

4. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.

5. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

6. Nel documento tecnico allegato al bilancio gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destina-

zione vincolata vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

7. Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

Art. 15

(Gestioni fuori bilancio della Regione)

1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.

2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

Art. 16

(Codificazione del bilancio e del documento tecnico)

1. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle rubriche, dei servizi, delle unità previsionali di base e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

SEZIONE II

Variazioni al bilancio

Art. 17

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio

successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese imprevedute, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti, si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.

5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione.

8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi del comma 2, qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo.

10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.

11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasfe-

riti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

Art. 18

(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell'esercizio precedente per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite ai sensi dell'articolo 17, nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio.

Art. 19

(Prelevamenti dal fondo delle spese imprevedute)

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio - istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli - sui capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate imprevedute, vengono indicate in un apposito elenco annesso al documento tecnico allegato al bilancio.

2. I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.

Art. 20

(Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine)

1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio.

2. Con le modalità previste dal comma 1, l'Assessore regionale alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine delle somme necessarie, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del

diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa - già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili - e l'iscrizione delle somme stesse, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente.

Art. 21

(Residui perenti reclamati dai creditori)

1. Per la reiscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi dell'articolo 29, comma 6, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti il prelevamento dagli appropriati fondi di riserva relativi a spese di parte corrente o di parte in conto capitale, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori ed iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto sulla base degli atti che hanno dato origine all'impegno.

Art. 22

(Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)

1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 14, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio e negli appropriati capitoli di spesa, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.

Art. 23

(Prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)

1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è destinato al finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.

2. A valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), con particolare riferimento al disposto di cui

al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

3. La disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatica di competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione Europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi, nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.

6. In relazione all'approvazione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante preleva-

mento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

Art. 24

(Prelevamenti dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale)

1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

Art. 25

(Spese di funzionamento)

1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio e dei capitoli di spesa della stessa rubrica, relativi a spese non obbligatorie inerenti al funzionamento dell'Amministrazione regionale, inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento annesso al documento tecnico allegato al bilancio.

Art. 26

(Altri provvedimenti di variazione)

1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre nelle appropriate unità previsionali di base, istituendone ove occorra di nuove, con propri decreti:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti;

b) l'istituzione di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti;

c) variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli di spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori e, rispettivamente, il rimborso della quota capitale, nonché tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa per il rimborso dei prestiti obbligazionari, contratti mediante emissione di Buoni ordinari regionali, relativi agli oneri rispettivamente di parte corrente e capitale;

d) l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa e l'iscrizione di stanziamenti relativi a partite di giro, nonché la variazione degli stanziamenti dei capitoli già previsti.

Art. 27

(Variazioni al bilancio)

1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, in relazione a progetti di legge approvati dal Consiglio regionale.

2. È rimessa al Consiglio regionale, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di autoregolamentazione, l'istituzione e la disciplina di apposita sessione di bilancio, quale periodo in particolare riservato all'esame ed alla approvazione dei documenti finanziari e di bilancio per il nuovo triennio.

SEZIONE III

Gestione della spesa

Art. 28

(Programmazione e gestione della spesa)

1. La ripartizione della spesa per funzioni-obiettivo, programmi e unità previsionali di base costituisce vincolo di riferimento finanziario nella definizione dei programmi della Giunta regionale.

2. I Direttori regionali e i Direttori di Servizio autonomo - nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di gestione ed allocazione delle risorse - possono proporre, in relazione alle specifiche effettive occorrenze finanziarie e qualora sia necessario per ottimizzare la spesa avuto riguardo alle risorse disponibili, storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, limitatamente agli stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso, ivi comprese le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17. Le variazioni sono disposte, previa deliberazione della Giunta regionale, con apposito decreto

dell'Assessore regionale alle finanze, di cui va data comunicazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per le spese di natura obbligatoria dell'Amministrazione, per le spese d'ordine e per quelle direttamente regolate con legge.

Art. 29

(Impegni di spesa e accertamento residui)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale, come specificati nel documento tecnico.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto.

4. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma del comma 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

5. Ai fini dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei conti, ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

6. Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori.

7. Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 6 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno.

8. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi dei commi 3 e 4.

9. Le entrate accertate nelle scritture contabili della Ragioneria e non riscosse rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

10. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

Art. 30

(Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni)

1. L'assunzione dell'impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali avviene contestualmente all'approvazione dei contratti da parte dei Direttori regionali.

Art. 31

(Titoli di spesa)

1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 17, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singola imputazione.

2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.

3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.

4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

5. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 32

(Pagamenti di ruoli di spesa fissa)

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta

nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.

2. Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.

Art. 33

(Pagamento delle spese per il personale)

1. Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti od a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accredito emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

Art. 34

(Tesoriere regionale - contabilità dei titoli di spesa estinti)

1. Il termine previsto per la presentazione della contabilità dei pagamenti delle spese del bilancio regionale effettuate in ogni singolo mese dell'anno, di cui all'articolo 604, comma 1, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, scade nell'ultimo giorno del mese successivo.

Art. 35

(Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)

1. Il termine stabilito dall'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale ogni semestre ed, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.

2. Il termine previsto dall'articolo 333, comma 2, del regio decreto 827/1924, come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

SEZIONE IV

Norme in materia di controllo interno di Ragioneria

Art. 36

(Controllo interno di ragioneria)

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti amministrativi di impegno di spesa, sugli atti amministrativi di liquidazione, sui titoli di spesa e sugli atti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963.

2. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o regolamento a tale controllo.

3. Il controllo interno di ragioneria si esercita secondo le modalità e nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 37

(Natura del controllo interno di ragioneria)

1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.

2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, verificando la regolarità contabile degli stessi.

3. Il controllo interno successivo a consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.

Art. 38

(Verifica della regolarità contabile)

1. Il controllo contabile sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.

2. Il controllo contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata ai sensi

di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

3. Il controllo contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

4. Il controllo contabile sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, che comportino entrate si esercita accertando che l'entrata sia imputata al pertinente capitolo di bilancio, nonché quantificata ai sensi di legge e che i dati identificativi dei soggetti previsti nell'atto corrispondano a quelli indicati nella documentazione giustificativa trasmessa.

Art. 39

(Verifica di legalità della spesa o dell'atto)

1. La verifica di legalità della spesa o dell'atto si esercita accertando che l'atto sia assunto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo disciplinano.

Art. 40

(Efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo interno di ragioneria)

1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto al controllo interno preventivo di ragioneria, registra l'impegno di spesa o l'atto medesimo nel caso in cui esso non comporti impegno di spesa.

2. L'atto di impegno di spesa non sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, diviene efficace con la registrazione richiamata al comma 1.

3. L'atto sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, diviene efficace qualora sia esaurito il controllo espletato dalla Corte dei conti, secondo le norme vigenti.

4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare al dirigente, o all'organo emittente l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.

5. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso il dirigente o l'organo che ha emanato l'atto, può recepire le osservazioni della Ragioneria annullando o modificando l'atto ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Ragioneria generale di provvedere comunque alla sua registrazione.

Art. 41

(Visto di ragioneria sui titoli di spesa)

1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.

2. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.

SEZIONE V

Rendiconto generale

Art. 42

(Procedure)

1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Ad intervenuta decisione della Corte dei conti ed in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto.

Art. 43

(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del documento tecnico, in modo tale da consentire, in particolare, la rilevazione dei risultati finanziari per funzione-obiettivo ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore e per unità previsionali di base ai fini della valutazione delle attività amministrative in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza ed alle finalità delle principali leggi di spesa.

3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:

a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;

e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

f) le somme trasferite all'esercizio successivo.

4. Il conto generale del patrimonio comprende:

a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Il rendiconto è corredato di apposita nota preliminare che illustra e dimostra i dati consuntivi, ponendo anche in evidenza gli aspetti amministrativi ed economici delle risultanze della gestione ai fini delle valutazioni di cui al comma 2.

6. In allegato al rendiconto sono espone riassuntivamente le spese degli enti funzionali della Regione e le spese effettuate dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

SEZIONE VI

Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione

Art. 44

(Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)

1. Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da Enti, da Associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, vengono trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali plu-

riennali assegnati dallo Stato», per quanto attiene ai capitoli relativi a spese pluriennali, e sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», per quanto attiene ai capitoli relativi ad altre spese.

2. Le quote degli stanziamenti iscritti nel «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» e nel «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» non utilizzate a chiusura d'esercizio vengono trasferite agli esercizi successivi sino a completamento dell'opera di ricostruzione.

3. In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al comma 1, le somme stesse vengono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, alla chiusura dell'esercizio in cui avvenne il disimpegno, sul capitolo del bilancio dell'esercizio successivo, corrispondente al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

4. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 29, comma 6.

5. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1 - rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario - possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

Art. 45

(Recuperi di somme erogate)

1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito con modificazioni dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 sono a tal fine iscritte su apposito capitolo di entrata denominato «Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate» e in spesa sul «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

SEZIONE VII

Norme finali e transitorie

Art. 46

(Norme per la semplificazione e razionalizzazione amministrativa)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, e 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed all'articolo 10, comma 3, al fine di consentire anche sulla base degli strumenti contabili la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, sono apportate alla normativa vigente in materia di ripartizione amministrativa interna delle competenze alla gestione della spesa le modifiche necessarie perché a ciascun centro di responsabilità, come individuato all'articolo 10, comma 3, l'attività di gestione della spesa sia univocamente e unitariamente riferibile nei suoi aspetti finanziario-contabili e tecnico-amministrativi.

2. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, al fine di garantire l'univocità e l'unitarietà dell'attività di gestione con riferimento a ciascun centro di responsabilità/Direzione provinciale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. I finanziamenti in materia di edilizia alla cui gestione provvedano, in applicazione della normativa vigente, con autonomi provvedimenti di impegno le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, ai fini del bilancio di previsione, sono unitariamente autorizzati ed iscritti nelle unità previsionali di base di riferimento e nei pertinenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio e, in corso d'esercizio ai fini della gestione e della rendicontazione sono iscritti su appositi capitoli di spesa con decreto dell'Assessore regionale alle finanze per l'attribuzione alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali sulla base del relativo atto di riparto del Direttore regionale.

4. A chiusura dell'esercizio finanziario 1999, in sede di accertamento dei residui ai sensi dell'articolo 29, le somme da conservarsi nel conto dei residui, relative ad impegni di spesa in materia di edilizia assunti dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, sono trasportate dai capitoli di provenienza su appositi nuovi capitoli nell'ambito dell'appropriata unità previsionale di base, avuto riguardo al centro di responsabilità di riferimento.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica relativamente alla generalità dei residui accertati in tutti

gli altri casi in cui essi si riferiscono ad impegni assunti da centri di responsabilità/Servizi diversi su medesimi capitoli.

Art. 47

(Enti funzionali della Regione)

1. I bilanci ed i rendiconti degli enti funzionali della Regione sono pubblicati in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene emanato un nuovo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale, ed in particolare secondo i seguenti principi:

a) applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;

b) riforma del bilancio di previsione degli enti in accordo ai principi di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge;

c) applicazione dei principi di cui agli articoli da 36 a 41;

d) introduzione del bilancio pluriennale, con la medesima estensione temporale prevista per il bilancio pluriennale regionale;

e) introduzione di una disciplina conforme ai principi previsti all'articolo 17;

f) previsione della possibilità di assumere impegni estesi a più esercizi, nelle stesse fattispecie previste per l'Amministrazione regionale dall'articolo 29.

3. Il regolamento di cui al comma 2 deve altresì prevedere l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e dal bilancio per l'anno 2000.

Art. 48

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 49

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, eccezion fatta per le disposizioni relative alle materie indicate

all'articolo 59, comma 2, che restano in vigore limitatamente all'esercizio finanziario 1999.

2. È abrogato il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42.

3. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1995 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, comma 2.

Art. 50

(Norme transitorie)

1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti l'adeguamento nelle appropriate unità previsionali di base degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle quote d'imposta sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche da attribuire agli Enti locali, nonché da riversare allo Stato ai sensi degli articoli 26, 27 e 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante storno compensativo tra i medesimi.

Art. 51

(Leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente)

1. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7, IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

Art. 52

*(Modifica all'articolo 77
della legge regionale 7/1988)*

1. All'articolo 77, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) provvede ad esercitare in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento;».

Art. 53

*(Modifica all'articolo 80
della legge regionale 7/1988)*

1. All'articolo 80, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) provvede al controllo preventivo interno di ragioneria dei provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, comportanti entrate e provvede alle ispezioni previste dalle leggi regionali;».

Art. 54

*(Modifica all'articolo 81
della legge regionale 7/1988)*

1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, salvo quanto previsto agli articoli 82 e 83;».

Art. 55

*(Modifica all'articolo 82
della legge regionale 7/1988)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, relativi al personale in servizio ed in quiescenza;».

Art. 56

*(Modifica all'articolo 83
della legge regionale 7/1988)*

1. All'articolo 83, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, emessi dagli organi ed uffici regionali aventi sede in Udine;».

2. All'articolo 83, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei relativi funziona-

ri delegati, con esclusione di quelli della Segreteria generale straordinaria.».

Art. 57

(Modifica all'articolo 83 bis della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 83 bis della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/1992 e modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1993, al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto dall'articolo 83;».

2. Dopo la lettera b) dell'articolo 83 bis, comma 1, della legge regionale 7/1988, come sostituita dal comma 1, è aggiunta la seguente:

«b bis) provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio.».

Art. 58

(Modifica all'articolo 243 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 243 della legge regionale 7/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale e di quello annuale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, l'omogeneità del controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa o concernenti entrate e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento; assicura gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta; assicura la regolarità dei rapporti intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali.».

2. All'articolo 243 della legge regionale 7/1988, al comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/1995, le parole «riscontro amministrativo-contabile» sono sostituite dalle parole «controllo interno di ragioneria».

3. All'articolo 243 della legge regionale 7/1988 il comma 5 è abrogato.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Le disposizioni relative alla presentazione, alla gestione ed alle variazioni del bilancio annuale e pluriennale hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 aprile 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Note all'articolo 5

– Per il testo dell'articolo 52 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 3.

– Il testo dell'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

Art. 49

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sotto-indicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

- 1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 25 bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
- 4) sei decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
- 5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella Regione;
- 6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;
- 7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione.

La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti.

Nota all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 29 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Nota all'articolo 15

– La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

Nota all'articolo 34

– Il testo dell'articolo 604 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 («Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilità generale dello Stato»), come da ultimo sostituito dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è il seguente:

Art. 604

1. Le sezioni di tesoreria rendono conto, anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per tutte le contabilità loro affidate, presentando i seguenti documenti:

A) giornalmente:

a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato, gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

B) mensilmente:

b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale a norma dell'articolo 585 del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, salva diversa disposizione relativa a ciascuna contabilità speciale;

c) alla Direzione generale del tesoro:

– entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dalla ragioneria provinciale dello Stato;

– entro i primi dodici giorni del mese, la dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori bilancio fatti nel mese precedente;

– entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del tesoro eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;

d) alle competenti amministrazioni centrali, in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro e da altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive entrate;

e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel mese precedente;

f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli del debito pubblico, nonché i titoli emessi da uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per i mandati informatici estinti si applicano gli artt. 651 e 653;

g) alle singole ragionerie presso le amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini per pensioni pagati nel mese precedente;

h) alle competenti sezioni regionali del controllo della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della Corte stessa, entro il giorno 21

del mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei estinti - descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti - emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i mandati informatici si applicano gli artt. 651 e 653;

i) alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente, nonché un esemplare degli epiloghi concernenti detti titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria centrale;

l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le modalità previste dall'articolo 9 del presente decreto.

2. Analogamente procede, in quanto occorra, la Direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della Tesoreria centrale per fondi somministrati.

4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione generale del tesoro l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del tesoro. Le sezioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi automatizzati.

5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai buoni ordinari del tesoro ed alle amministrazioni ed aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale. Tale conto riassuntivo è trasmesso alla Direzione generale del tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del mese successivo. Con le stesse modalità è predisposto il conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.

6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria provinciale trasmettono alla Direzione generale del tesoro le contabilità di cui all'articolo 482.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 («Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»), come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, è il seguente:

Art. 60

Ogni semestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

(Abrogato)

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

(Abrogato)

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo articolo 83.

- Il testo dell'articolo 333 del regio decreto 827/1924, come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343, e come da ultimo modificato dall'articolo 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, è il seguente:

Art. 333

1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) (abrogata)

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo articolo 495 ed all'articolo 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963 è il seguente:

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

Nota all'articolo 37

- Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 38

- Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 40

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Note all'articolo 44

– Il testo dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 («Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976»), convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, è il seguente:

Art. 1

Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi, nonché un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

1) Industria, commercio, artigianato e turismo:

concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostruzione delle scorte e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. Il contributo potrà estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovrà tener conto del concorso stesso.

2) Agricoltura:

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con la legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostruzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino di cui alla precedente lettera b) potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

3) Opere pubbliche ed edilizia:

a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;

b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;

c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali;

d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie;

e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1° ottobre 1976;

f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili.

La ricostruzione dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.

I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge medesima. Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

Con legge regionale saranno determinate le modalità degli interventi nonché le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti.

I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonché quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'articolo 35 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione.

– Il testo dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 («Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976»), è il seguente:

Art. 1

Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli artt. 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997 che si aggiungono a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, di potenziamento dei servizi e d'incremento della occupazione, nella salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in un quadro di sicurezza idrogeologica.

A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunità montane, con proprie leggi definisce:

a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in collegamento con le regioni finitime;

b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunità, sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunità, tranne per quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonché le modalità con cui la regione provvede al coordinamento dei piani annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani comprensoriali;

c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, dei piani comprensoriali di cui alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori omogenei interessati;

d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi finanziari agli enti locali, alle comunità montane, ai consorzi di comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della ricostruzione nonché per l'attuazione dei piani comprensoriali di sviluppo di cui alla lettera b);

e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;

f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla base delle norme contenute nella legge 1^o giugno 1977, n. 285, e per un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;

g) le modalità per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano regionale;

h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali, comunità montane e consorzi di comuni.

Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione potrà avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali nonché di tutti i possibili apporti esterni.

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 («Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 1

È costituito il Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia.

A detto Fondo affluiranno assegnazioni dello Stato, della Regione, di altri Enti, di Associazioni e di privati.

Note all'articolo 45

– Per il testo dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, vedi nota all'articolo 44.

– Per il testo dell'articolo 1 della legge 546/1977, vedi nota all'articolo 44.

– Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15/1976, vedi nota all'articolo 44.

Note all'articolo 46

– Il testo degli articoli 7 e 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), è il seguente:

Art. 7

(Funzioni di direzione e di gestione)

1. Per l'adempimento delle funzioni attribuite, nell'ambito delle specifiche strutture, dalla legge regionale 7/1988, ai dirigenti spetta, in attuazione dei programmi e degli obiettivi di cui all'articolo 6 nonché nel rispetto delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. I dirigenti informano periodicamente l'Assessore competente, anche su richiesta del medesimo, sull'andamento dell'attività di gestione svolta.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte della Giunta regionale se non per particolari e comprovati motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Per quanto riguarda i dirigenti assegnati agli uffici del Consiglio regionale, l'informazione di cui al comma 2 è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio regionale e l'eventuale avocazione di cui al comma 3 è deliberata su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

5. In caso di omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta ha facoltà, previa diffida, di porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere. In tali casi, la Giunta procede all'accertamento delle relative responsabilità dirigenziali.

Art. 56

(Verifica dei risultati)

1. Ai fini di un miglioramento dell'attività amministrativa nonché per la verifica della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse e dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta regionale si avvale di un apposito Nucleo di verifica.

2. Il Nucleo di verifica è nominato con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per un periodo di tre anni, ed è composto da due esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'Amministrazione regionale, da individuarsi anche mediante convenzione con ditte o società specializzate. Del nucleo di

verifica fanno parte altresì, su designazione della Giunta regionale in relazione alle problematiche da esaminare, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale o il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o il Ragioniere generale o l'Avvocato della Regione; qualora l'attività di verifica riguardi gli Uffici del Consiglio regionale, del Nucleo fa parte il Segretario generale del Consiglio medesimo.

3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'articolo 6, comma 2, la Giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere ai dirigenti ed ai funzionari con incarico di dirigente sostituito una relazione sull'attività svolta in un determinato periodo di riferimento. Qualora si tratti di personale assegnato al Consiglio regionale, la richiesta avviene per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

4. Il Nucleo di verifica è attivato, di volta in volta, dalla Giunta regionale in esito alle verifiche di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero in relazione alle risultanze delle attività ispettive comunicate ai sensi dell'articolo 54, commi 3 e 4. Con riferimento agli Uffici del Consiglio regionale, il Nucleo è attivato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

5. Il Nucleo di verifica opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici dell'Amministrazione regionale. Per l'esercizio della propria attività il Nucleo si avvale di un apposito contingente di personale individuato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.

6. Il Nucleo di verifica accerta, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento dell'azione amministrativa, relativamente alle strutture, ai dirigenti ed ai funzionari con incarico di dirigente sostituito di volta in volta presi in esame, relazionando alla Giunta regionale e al Consiglio di amministrazione del personale in merito agli esiti degli accertamenti.

7. Qualora, in sede di verifica della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, emergano risultati negativi imputabili a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le strutture ed i dirigenti sono rivalutati per le finalità di cui all'articolo 57. Vengono altresì rivalutati anche i dirigenti che, a fronte dell'esito negativo del controllo siano stati trasferiti presso altra struttura o ai quali sia stato conferito un diverso incarico ai sensi dell'articolo 57.

8. Gli esiti delle verifiche effettuate nei confronti degli uffici, dei dirigenti e dei funzionari con incarico di dirigente sostituito del Consiglio regionale, sono comunicati dal Nucleo anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

– Il testo dell'articolo 123 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge regionale 45/1993, è il seguente:

Art. 123

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano;
- b) Servizio tecnico regionale;

- c) Servizio delle espropriazioni;
- d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;
- e) Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, con le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti, quali strutture a livello di Servizio, i seguenti uffici periferici:

- a) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;
- b) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;
- c) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;
- d) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone.

3. Presso ciascuna Direzione provinciale, in relazione ai rispettivi carichi di lavoro, può essere assegnato un dirigente di staff con il compito di coadiuvare il Direttore provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni.

Note all'articolo 49

– La legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, reca «Nuove norme di contabilità regionale».

– La legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, reca «Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse».

Note all'articolo 50

– Il testo degli articoli 26, 27 - come modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 - e 41 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 («Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali») è il seguente:

Art. 26

(Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta)

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.

2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.

Art. 27

(Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'imposta)

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle province a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle province entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

5. (Abrogato)

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 41

(Determinazione delle eccedenze)

1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi

erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.

Note all'articolo 52

– Il testo dell'articolo 77 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 81, comma 5, della legge regionale 29/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77

1. La Ragioneria generale, equiparata a Direzione regionale:

a) predispone, in collaborazione con l'Ufficio di piano, il bilancio pluriennale ed annuale; i provvedimenti di variazione di detti bilanci ed il rendiconto generale;

b) *provvede ad esercitare in posizione di piena autonomia e senza vincoli gerarchici, il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento;*

c) cura la contabilizzazione della gestione delle entrate e delle spese;

d) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per la trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

e) vigila sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale, sui servizi di tesoreria e sulle gestioni fuori bilancio;

f) esamina i provvedimenti aventi riflessi finanziari ed in particolare cura la predisposizione delle norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;

g) cura i rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i Ministeri del tesoro e delle finanze;

h) esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla Ragioneria generale dello Stato ed alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato stesso;

i) esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle Direzioni del tesoro.

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Note all'articolo 53

– Il testo dell'articolo 80 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale 47/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 80

1. Il Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate:

a) provvede alla gestione delle fasi contabili delle entrate, ivi compresi, in collaborazione con la competente struttura della Direzione regionale per gli affari finanziari e del patrimonio, i tributi regionali ed in particolare alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione dei titoli di riscossione;

b) provvede al controllo sulla gestione dei servizi di tesoreria;

c) (abrogata);

d) *provvede al controllo preventivo interno di ragioneria dei provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, comportanti entrate e provvede alle ispezioni previste dalle leggi regionali;*

e) (abrogata);

f) collabora con la competente struttura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio nella trattazione degli affari inerenti ai mutui ed ai prestiti;

f bis) cura i rapporti con la Ragioneria generale dello Stato previsti dal decreto ministeriale di attuazione della legge 549/1995, provvedendo in particolare ad effettuare le comunicazioni trimestrali di cui al decreto citato, sulla base dei dati forniti dal Servizio per la gestione della benzina a prezzo ridotto e ad effettuare gli eventuali rimborsi allo Stato conseguenti all'applicazione del medesimo decreto.

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Note all'articolo 54

– Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 81

1. Il Servizio centrale della ragioneria:

a) *provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, salvo quanto previsto agli articoli 82 e 83;*

b) esprime il parere, quando richiesto, sugli atti di gestione della spesa degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti, aziende ed organismi, comunque sottoposti alla vigilanza od al controllo della regione stessa.

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Note all'articolo 55

– Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 61/1988, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 82

1. Il Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali:

a) *provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, relativi al personale in servizio ed in quiescenza;*

b) provvede, in materia fiscale, a tutti gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta, curando all'uopo i rapporti con gli uffici finanziari centrali e periferici dello Stato;

c) cura i rapporti intercorrenti con l'INPS e provvede al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti regionali.

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Note all'articolo 56

– Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 83

1. Il Servizio distaccato della ragioneria in Udine:

a) *provvede ad esercitare il controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, emessi dagli organi ed uffici regionali aventi sede in Udine;*

b) *provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei relativi funzionari delegati, con esclusione di quelli della Segreteria generale straordinaria.*

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 57

– Il testo dell'articolo 83 bis della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 83 bis

1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile:

a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;

b) *provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui rendiconti dei funzionari delegati, salvo quanto previsto dall'articolo 83;*

b bis) *provvede ad esercitare il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio.*

c) (abrogata).

Note all'articolo 58

– Il testo dell'articolo 243 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale

2/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 243

1. Il Ragioniere generale dirige e coordina l'attività degli uffici della Ragioneria generale.

2. *Assicura la predisposizione tecnica del bilancio pluriennale e di quello annuale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione; risponde della corretta predisposizione delle norme finanziarie degli schemi dei provvedimenti legislativi; assicura altresì la regolare tenuta delle scritture contabili e della gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione; assicura, inoltre, in piena autonomia e senza vincoli gerarchici, l'omogeneità del controllo interno preventivo di ragioneria dei provvedimenti di spesa o concernenti entrate e degli altri provvedimenti soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, ed il controllo successivo a consuntivo di ragioneria degli atti soggetti allo stesso a norma di legge o regolamento; assicura gli adempimenti cui è tenuta la Regione in qualità di sostituto d'imposta; assicura la regolarità dei rapporti intercorrenti con gli istituti assistenziali e previdenziali.*

2 bis. Al fine di assicurare l'omogeneità del controllo interno di ragioneria, il Ragioniere Generale è coadiuvato da un Vice Ragioniere Generale che svolge funzioni vicarie di sostituzione in caso di assenza o di impedimento ed al quale, in particolare, è devoluta la funzione del coordinamento del controllo interno di ragioneria.

3. Al Ragioniere generale spetta altresì:

- a) apporre il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni;
- b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
- c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa.

4. Il Ragioniere generale può delegare le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, al Direttore del Servizio centrale della ragioneria e al Direttore del Servizio distaccato della ragioneria di Udine ed in caso di particolari esigenze di servizio può delegare dette funzioni anche ad altri dipendenti in servizio presso la Direzione medesima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere.

5. (Abrogato)

– Per il testo dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, vedi nota all'articolo 36.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 34

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998;
- assegnato alla I Commissione permanente integrata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno in data 24 novembre 1998;
- approvato a maggioranza dalla I Commissione permanente integrata in data 14 gennaio 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini,

Baiutti e Degrassi e di minoranza del consigliere Degano;

- approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, nella seduta antimeridiana del 19 febbraio 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 31 marzo 1999, n. 19/2-5320/99.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1999, n. 8

Normativa organica del commercio in sede fissa.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DISCIPLINA DEL COMMERCIO:
PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI
ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Principi generali e finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 6), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, disciplina con la presente legge il settore del commercio in sede fissa in base ai seguenti principi:

a) libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;

b) tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell'approvvigionamento e del servizio sul territorio, della correttezza dell'informazione, del rapporto tra qualità e prezzo delle merci, della sicurezza dei prodotti, del contenimento dei prezzi;

c) sviluppo della rete distributiva regionale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche attraverso l'evoluzione tecnologica dell'offerta;

d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;

e) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

f) salvaguardia e tutela del servizio commerciale nelle aree montane, rurali ed urbane, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione del servizio.

2. Nell'osservanza dei principi di cui al comma 1, sono perseguite le seguenti finalità:

a) armonizzazione dell'evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo;

b) assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo sviluppo con la complessiva evoluzione del sistema economico e territoriale regionale;

c) valorizzazione del ruolo del commercio promuovendo la capacità di competere con i sistemi distributivi delle regioni e degli stati contermini;

d) contenimento dei fenomeni di ulteriore saturazione delle aree a più forte concentrazione commerciale e dei processi di ulteriore depauperamento del tessuto commerciale delle aree territoriali più deboli;

e) tutela e riconoscimento del ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

d) per esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, quelli con superficie di vendita massima da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare, entro il termine di 15 giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

e) per esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, quelli con superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d), salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e non superiore al limite da determinarsi con la medesima deliberazione della Giunta regionale;

f) per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, quelli aventi superficie di vendita superiore a quella massima determinata ai sensi della lettera e);

g) per centro commerciale al dettaglio, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

h) per complesso commerciale, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

i) per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

l) per superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;

m) per denuncia preventiva, la denuncia preventiva di inizio attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.

Art. 3

(Settori merceologici)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati

ai seguenti due settori merceologici:

- a) generi alimentari;
- b) generi non alimentari.

2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

3. I Comuni possono istituire un settore merceologico speciale, riservato agli esercizi di vicinato, per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattr'ore senza soluzione di continuità, da autorizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 10.

4. I Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, nonché gli altri Comuni, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.

5. L'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici speciali, di cui ai commi 2 e 3, non può essere effettuato congiuntamente all'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici di cui ai commi 1 e 4.

6. A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., possono vendere tutti i prodotti relativi al raggruppamento merceologico omogeneo corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. L'autorizzazione è modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico di appartenenza.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge si provvede:

- a) ad assegnare le vigenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui al comma 1;
- b) a stabilire i contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge non si applica nei confronti:

- a) dei farmacisti e dei direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e succes-

sive modificazioni, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico - chirurgici;

- b) dei titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

- c) delle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

- d) dei produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

- e) delle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, ed all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17;

- f) degli artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché dei loro consorzi, e degli industriali, e dei loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

- g) dei pescatori e delle cooperative di pescatori, nonché dei cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e di coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

- h) di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

- i) della vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) dell'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) degli enti pubblici ovvero delle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

n) della vendita di merci nelle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, limitatamente a quella effettuata agli alloggiati;

o) della vendita di prodotti connessi alle attività di parrucchiere, barbiere ed estetista, nell'esercizio delle medesime;

p) delle vendite effettuate nei musei pubblici e privati;

q) delle vendite effettuate nei cinematografi e nei teatri;

r) delle vendite effettuate in occasione di manifestazioni culturali in genere, sportive, politiche, religiose e similari, dai soggetti promotori delle stesse.

CAPO II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

Art. 5

(Requisiti di accesso all'attività)

1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'articolo 3.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai Titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10 bis della legge 575/1965, come introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Al fine di dare attuazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in relazione alla tutela dei consumatori, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), istituito o riconosciuto dalla Regione con le modalità di cui al comma 7;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giu-

gno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

d) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

6. Nel caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare, garantendone l'effettuazione tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei; a tale fine sono sentite, in via prioritaria, le organizzazioni imprenditoriali del commercio presenti a livello regionale e gli enti da queste costituiti, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali competenti per materia.

8. Per il settore merceologico alimentare, il corso professionale di cui al comma 7 deve prevedere materie idonee a garantire l'apprendimento - oltre che delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore, comuni ai corsi per tutte le tipologie merceologiche - in particolare di quelle relative alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA

Art. 6

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, è elevato al doppio di quella massima

determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nei Comuni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria;

b) Comuni privi di rete distributiva al dettaglio;

c) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti e non confinanti con aree urbane commerciali o con poli commerciali.

3. L'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. È soggetto:

a) all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato, comunque originariamente autorizzati od attivati;

b) a denuncia preventiva, il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) all'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato dello stesso settore merceologico in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.

5. Gli esercizi, corrispondenti a medie strutture di vendita ottenuti con le concentrazioni di cui alla lettera c) del comma 4 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

6. Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree deboli del territorio, gli esercizi di vicinato attivati con i limiti di cui al comma 2 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

7. Le disposizioni del comma 1 hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino all'entrata in vigore dei commi 1 e 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

3. Alle autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 si applica l'articolo 3 della legge regionale 27/1997.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, è soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

Art. 8

(Grandi strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipenden-

ti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio - economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocatione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Re-

gione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano

di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al comma 3 dell'articolo 41. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei Piani commerciali precedentemente in vigore nei singoli Comuni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9

(Misure a sostegno delle aree montane ed urbane)

1. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e marginali, e per riqualificare la rete distributiva nei centri storici i Comuni possono:

a) prevedere la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio l'attività di vendita per tutti i settori merceologici di cui all'articolo 3 e altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b); prevedere la facoltà per i pubblici esercizi, compresi nella tipologia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, di svolgere contemporaneamente l'attività di vendita di generi alimentari di prima necessità, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, e delle norme igienico-sanitarie, qualora siano compresi tra quelli di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), ovvero, nelle frazioni e località sprovviste di rete distributiva al dettaglio, anche nel caso

di Comuni compresi tra quelli di cui al medesimo articolo 6, comma 2, lettera a);

b) disporre, per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, condizioni particolari nei criteri e nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, nonché nei Piani di settore del commercio, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed all'arredo urbano;

c) sospendere, per i centri storici, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di una specifica valutazione circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

2. La Regione può prevedere l'esenzione da tributi regionali delle attività di cui al comma 1, lettera a); per le medesime attività i Comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla totale esenzione, per i tributi di loro competenza.

Art. 10

(Osservatorio regionale del commercio)

1. È istituito l'Osservatorio regionale del commercio il quale svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare la consistenza, la modificazione e l'efficienza della rete regionale distributiva al dettaglio, anche in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) predisporre, in relazione ai risultati del monitoraggio di cui alla lettera a), anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'articolo 11, proposte e programmi per il miglior raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a f) e comma 2, lettera d);

c) esprimere il parere di cui all'articolo 8, comma 5, in relazione all'esame delle domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento ed al trasferimento delle grandi strutture di vendita da parte della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3;

d) coordinare, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui

all'articolo 11, i programmi di attività di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto da:

a) l'Assessore regionale al commercio e turismo, che lo presiede;

b) il Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;

c) il Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;

d) tre rappresentanti delle associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

h) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

i) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione;

l) un rappresentante degli ordini professionali.

3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all'Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e, successivamente, le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 7, comma 2, le deliberazioni della Conferenza di cui all'articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.

4. La Regione, in collaborazione con i Comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera a).

5. La Direzione regionale del commercio e del turismo assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 11

(Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)

1. Con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva regionale, possono essere istituiti Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale; i Centri di assistenza alle imprese sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste dal loro statuto, con modalità da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività.

2. I Centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, siano esse associate o meno alle organizzazioni di categoria, attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti, anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e tutte le altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, comprese le attività indirizzate alla eventuale certificazione di qualità degli esercizi del commercio, turismo e servizi, in quanto compatibili con le finalità di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 12

(Criteri per le scelte di localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali)

1. L'insediamento delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali deve tendere al riequilibrio tra le aree urbane centrali ed il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

2. Nell'osservanza dell'indirizzo di cui al comma 1, nella scelta della localizzazione sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di

comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

3. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia ed alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici ed insediativi del contesto, e con il rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.

4. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, a meno che non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo.

5. Per le finalità di cui al comma 3, lettera a), i soggetti promotori devono realizzare, antecedentemente all'attivazione delle grandi strutture di vendita, opere di raccordo con la viabilità che assicurino scorrevolezza negli accessi in entrata ed uscita, garantendo piste di decelerazione ed arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea Hc «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 2.500», da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la

superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, sono compresi nei complessi commerciali gli insediamenti con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi i quali, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, ovvero siano appartenenti ad un unico piano attuativo.

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocazione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocazione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del Piano regolatore generale comunale, sia con la variante al Piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo.

8. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 2.500 sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 12.

11. L'accordo di programma di cui all'articolo 52, commi 8 bis e 8 ter, della legge regionale 52/1991, come introdotti dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 34/1997, viene promosso nell'ambito dei Comuni contermini a quello in cui viene richiesta, ovvero è stata preventivamente autorizzata, l'allocazione di una zona omogenea Hc, ricompresi entro il raggio di 15 chilometri dal punto di localizzazione della zona omogenea stes-

sa, ed è propedeutico all'espressione del parere della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3.

12. Specifici accordi di programma, diversi da quelli previsti al comma 11, possono essere promossi tra Comuni, Province e Regione, finalizzati alla definizione comune della destinazione urbanistica e delle problematiche di viabilità di aree territoriali a dimensione sovra-comunale, caratterizzate da una forte presenza di grandi strutture di vendita.

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, i Comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq. 2.500 ed i mq. 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq. 5.000.

Art. 14

(Strumenti attuativi previsti per gli insediamenti in zona urbanistica Hc)

1. L'attuazione di quanto previsto dalla variante urbanistica Hc deve essere sviluppata attraverso appositi piani regolatori particolareggiati di iniziativa privata secondo le modalità previste dal Titolo IV, Capo II, Sezione I, della legge regionale 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I proprietari di aree o di edifici inclusi in un ambito Hc che rappresentano, in base all'imponibile cata-

stale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) da adottarsi ed approvarsi con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 8, della legge regionale 13/1998.

3. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 2, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC, che deve prevedere:

a) l'impegno a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base a criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;

d) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione.

4. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del PRPC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 3.

5. Successivamente il Sindaco invita, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del PRPC, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PRPC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando, entro un termine perentorio di novanta giorni, la convenzione di cui al comma 3.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 5, il Comune procede alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, con la possibilità di cedere, in proprietà o in diritto di superficie, ai soggetti privati che ne abbiano fatto richiesta, con diritto di prelazione ai proprietari della maggioranza del valore delle aree e degli edifici compresi nell'ambito del PRPC e previa stipula della convenzione di cui all'articolo 35 della legge 12 ottobre 1971, n. 865, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 662/1996, le aree e gli edifici espropriati.

7. Al termine del periodo di efficacia del PRPC permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PRPC.

8. Non necessitano di approvazione di variante al PRPC le modifiche planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del PRPC stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

Art. 15

(Parere urbanistico)

1. La deliberazione della Conferenza di servizi, di cui all'articolo 8, comma 3, nel caso vada riferita all'insediamento, all'ampliamento o al trasferimento di grandi strutture di vendita, con superficie coperta complessiva superiore a mq. 1.500, deve essere preceduta dal parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, da rilasciarsi nel termine di sessanta giorni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 12.

2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, il medesimo si intende favorevole.

3. Il parere va espresso avuto riguardo al rispetto dei criteri per le scelte localizzative individuate all'articolo 12 ed in conformità alla normativa vigente in materia urbanistica e commerciale.

4. Il parere non è richiesto per l'insediamento, l'ampliamento o il trasferimento di grandi strutture di vendita per le quali è obbligatoria l'allocazione nella zona omogenea Hc, di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16

(Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), relativamente alle aree urbane, in relazione alla commisurazione degli standard urbanistici in materia di aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) è ammessa la riduzione fino ad un massimo del cinquanta per cento del limite del rapporto del cento per cento tra superficie coperta ed area da destinarsi a parcheggio, limitatamente alle grandi strutture di vendita che esercitano la vendita al dettaglio dei generi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), localizzate all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali;

b) è ammesso l'elevamento, fino ad un massimo di 500 metri, del limite di 200 metri di percorso entro cui reperire le aree da destinare a parcheggio, limitatamente alle grandi strutture di vendita, localizzate all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali, ed aventi superficie inferiore ai limiti di cui all'articolo 13;

c) le aree da destinare a parcheggio possono essere rese disponibili, alle condizioni e nei limiti di cui alle lettere a) e b), anche in regime di convenzionamento con gli enti proprietari o gestori di parcheggi pubblici e privati, a condizione che non si riduca il numero dei posti auto esistenti;

d) le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi per esercizi commerciali in zone a destinazione residenziale non trovano applicazione limitatamente agli edifici preesistenti, interessati da interventi di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, localizzati all'interno del centro storico, così come definito dagli strumenti urbanistici comunali;

e) nelle zone omogenee Hc e nelle aree commerciali costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata dall'intervento prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, produttive o di servizio. Le aree destinate a parcheggio devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da rendere la superficie la più permeabile possibile alle acque meteoriche;

f) alle prescrizioni di cui alla lettera e) devono uniformarsi, per le aree a parcheggio già realizzate, i promotori di grandi strutture di vendita già insediate nel caso in cui ottengano ampliamenti della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Criteri per le scelte di localizzazione degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita)

1. L'allocazione di esercizi commerciali di vicinato e di medie strutture di vendita, quali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa:

a) senza vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nell'ambito delle aree edificate, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), ed all'articolo 8, comma 1, lettera b);

b) con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale in tutte le aree diverse da quelle definite dalla lettera a), e solamente per le medie strutture di vendita.

2. I Comuni, anche con eventuali modifiche ai regolamenti locali, possono stabilire condizioni particolari per l'apertura di esercizi destinati alla esclusiva vendita di pubblicazioni o materiali pornografici.

CAPO VI

FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 18

(Spacci interni)

1. La vendita al dettaglio a favore dei dipendenti di enti pubblici o di imprese private, di militari, di soci di circoli privati, è soggetta alla denuncia preventiva, a condizione che l'attività venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via e che la superficie di vendita dei locali non sia superiore a mq. 200.

2. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via, di cui ai commi 1 e 5, è richiesto solo per le superfici di vendita istituite successivamente al 31 dicembre 1998.

3. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

4. Ai soggetti ammessi all'acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere data in dotazione apposita tessera nominativa, che può essere rilasciata anche ai soggetti facenti parte del nucleo familiare; per tale adempimento deve essere tenuto apposito registro in cui iscrivere i nominativi dei soggetti medesimi.

5. Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti, che esercitano l'attività di vendita al dettaglio esclusivamente a favore dei soci, possono operare soltanto in locali non aperti al pubblico, privi di accesso diretto dalla pubblica via, con superficie di vendita non superiore a mq. 200, secondo le modalità di cui ai commi 1, 3 e 4.

Art. 19

(Distribuzione automatica)

1. La vendita al dettaglio a mezzo di apparecchi automatici, nel caso in cui non sia effettuata direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o nelle sue immediate adiacenze, è soggetta alla denuncia preventiva.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza, per il richiedente, dei requisiti

di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, qualora l'apparecchio automatico venga installato su area pubblica, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. Qualora la vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio ed è soggetta alle norme di cui al Capo III.

Art. 20

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia preventiva al Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 21

(Vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia preventiva al Comune nel quale l'esercente ha la residenza o la sede legale.

2. Nella denuncia di cui al comma 1 devono essere dichiarati la sussistenza per il richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico.

3. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998.

Art. 22

(Esercizi che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale)

1. Gli esercizi commerciali che effettuano la vendita a soggetti diversi dal consumatore finale, limitatamente a quelli esercitanti la vendita all'ingrosso, quali i «cash and carry» e le tipologie similari, sono tenuti all'obbligo di esercitare la vendita esclusivamente nei confronti di soggetti esercitanti la vendita al dettaglio e all'ingrosso, alle comunità e agli utilizzatori in grande o professionali.

2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed

esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.

Art. 23

(Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale)

1. La definizione di commercio equo e solidale è riservata alla vendita di beni provenienti dai Paesi in via di sviluppo, effettuata secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea PE 178.921 del 19 gennaio 1994.

2. All'attività del commercio equo e solidale, svolta da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cooperative senza fine di lucro ed altri enti non commerciali, secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato.

3. Ai soggetti individuati al comma 2 è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere ed altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni sul commercio su aree pubbliche.

4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l'ottanta per cento del volume d'affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, è conferita la denominazione di «Bottega del Mondo» con decreto del Direttore regionale del commercio e turismo, previa verifica dei requisiti previsti.

5. Gli esercizi di cui al comma 4, che svolgano l'attività su una superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), possono effettuare contemporaneamente la vendita dei beni ricompresi nei settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono stabilite ulteriori disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e, in particolare, del limite di cui al comma 4, comporta la revoca della denominazione e la sanzione della chiusura dell'attività.

Art. 24

(Misure per lo sviluppo del commercio elettronico)

1. I contributi previsti dalle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 25, e 26 agosto 1996, n. 36, possono essere concessi a favore di imprese commerciali, singole o as-

sociate, per l'introduzione, l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico al fine di:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle piccole e medie imprese attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.

CAPO VII

ORARI

Art. 25

(Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi 8 e 10, nonché la chiusura infrasettimanale, di mezza giornata. Il turno di riposo è di-

sciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.

6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

7. Nel caso di più festività consecutive, i Comuni hanno la facoltà di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

8. I Comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

10. I Comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività.

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. Negli ambiti turistici di cui all'Allegato «A» della legge regionale 10/1991, come modificato dalla legge regionale 31/1991, e nelle località ad economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base

dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

Art. 27

(Sfera di applicazione e attività particolari di vendita)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare l'orario determinato dal Comune ai sensi dell'articolo 25.

2. Sono escluse dalla disciplina di cui al presente Capo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 17/1997;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) le rivendite dei giornali;
- e) gli impianti stradali di distribuzione di carburante;
- f) le imprese artigiane non rientranti nel comma 1, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

3. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, anche se non munite

dell'autorizzazione alla somministrazione, di cui alla legge 287/1991, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5, relativamente alla chiusura domenicale e festiva.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 5, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.

5. Le attività miste sono tenute all'osservanza dell'orario previsto per l'attività prevalentemente esercitata, quale accertata dal Comune; in ogni caso, è vietato un orario differenziato.

Art. 28

(Orari dei pubblici esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal Comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché le Aziende di promozione turistica, se esistenti.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo;

b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive;

c) è obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell'esercente;

d) ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario di chiusura comunicato è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti; l'esercente, inoltre, deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale;

e) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento;

f) all'esercente è data facoltà di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta; anche tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).

3. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate; tale periodo è elevato a duecentodieci giornate per le località montane a doppia stagione.

4. I Comuni possono disporre la deroga all'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:

a) in tutte le festività infrasettimanali;

b) nella ricorrenza della festa patronale locale;

c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;

d) nel mercoledì delle Ceneri;

e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;

f) nella settimana antecedente la Pasqua.

5. I Comuni, previo assenso degli organismi di cui al comma 1, possono disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo:

a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

7. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991, l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune.

8. I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

CAPO VIII

PUBBLICITÀ DEI PREZZI E VENDITE STRAORDINARIE

Art. 29

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare, in modo ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o di altre modalità idonee alla medesima finalità.

2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme, è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi di vendita, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio

si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione del comma 2.

4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 30

(Disciplina delle vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.

2. L'effettuazione delle vendite di liquidazione di cui al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ove ha sede il punto di vendita. A tale fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime; l'autorizzazione si intende concessa qualora non sia negata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

3. La trasformazione o il rinnovo dei locali ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

4. La trasformazione o il rinnovo delle attrezzature ai fini di cui al comma 1 deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di sostituzione degli arredi e delle finiture, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno venti giorni consecutivi.

5. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del codice civile.

6. La comunicazione, di cui al comma 2, deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni: l'ubicazione dei locali in cui viene effettuata la vendita di liquidazione, la data di inizio e la sua durata entro i termini di cui al comma 8, le merci poste in vendita, distinte per articoli, con indicazione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

7. Alla comunicazione di cui al comma 2 devono essere allegati i seguenti atti, con riferimento alla diversa casistica:

a) cessazione dell'attività: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di cessare l'attività di vendita al termine della vendita di liquidazione;

b) cessione dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva; per le società per azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di non rientrare nelle condizioni ostative di cui al precedente comma 5;

c) trasferimento di sede dell'azienda: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione al trasferimento, ovvero di aver effettuato la denuncia preventiva; nei casi in cui sia prevista la semplice comunicazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di aver effettuato la comunicazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di avere richiesto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria; qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, nel caso questo non sia soggetto a concessione o autorizzazione edilizia, indicandone l'ammontare;

e) trasformazione o rinnovo dell'attrezzatura: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di disporre di un preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice; entro quindici giorni dall'effettuazione dei lavori deve essere prodotta al Comune dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta di essere in possesso delle fatture comprovanti l'intervento, indicandone l'ammontare.

8. Le vendite di liquidazione, di cui al comma 2, possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell'attività commerciale, o di cessione dell'azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L'esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio per i casi di cui ai commi 3 e 4. Le vendite di liquidazione, di cui alle lettere d) ed e) del comma 7,

non si possono effettuare nei quaranta giorni precedenti i saldi estivi ed invernali e nelle due settimane antecedenti la Pasqua.

9. A decorrere dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 2, è fatto divieto di introdurre nei locali o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci, sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione.

10. In tutte le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione è fatto obbligo di indicare gli estremi dell'autorizzazione comunale o gli estremi della comunicazione, in caso di decorrenza del termine di cui al comma 2.

11. È vietata la vendita di liquidazione con la modalità del pubblico incanto.

12. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

13. Nel caso di liquidazione antecedente la cessazione dell'attività commerciale, al termine della conclusione delle vendite il Sindaco è tenuto a provvedere d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione con effetto immediato ed è fatto divieto al cessante, per il periodo di 12 mesi, nel caso di un esercizio di vicinato, di aprire una nuova attività nei medesimi locali per lo stesso settore merceologico cessato.

14. Gli eventi posti a base delle possibilità di effettuare le vendite di liquidazione, di cui al comma 1, devono realizzarsi entro tre mesi dalla fine delle vendite stesse.

Art. 31

(Disciplina delle vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione, denominate anche «saldi», riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate in due periodi dell'anno, e si denominano, pertanto, vendite di fine stagione estive od invernali; i periodi vengono determinati dalla Regione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori.

3. L'effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, che non potrà co-

munque superare le nove settimane, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'effettuazione dei saldi.

4. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita.

5. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Art. 32

(Disciplina delle vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.

2. L'effettuazione della vendita promozionale è soggetta a comunicazione al Comune con l'indicazione della data di inizio e della sua durata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita medesima, salvo quanto previsto al comma 4.

3. È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e dello sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che viene praticato nel corso della vendita promozionale.

4. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti ai settori merceologici di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche reiteratamente ma per una durata non superiore alle tre settimane, senza obbligo della comunicazione preventiva di cui al comma 2.

5. Le vendite promozionali dei prodotti di abbigliamento, calzature e abbigliamento ed articoli sportivi, possono essere effettuate solamente due volte nel corso dell'anno, senza limitazione temporale nei seguenti casi:

a) dal quarantesimo giorno successivo alla fine delle vendite di fine stagione estive fino al quarantesimo giorno antecedente l'inizio delle vendite di fine stagione invernali;

b) dal quarantesimo giorno successivo alla fine delle vendite di fine stagione invernali fino al quarantesimo giorno antecedente l'inizio delle vendite di fine stagione estive.

6. I periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione indicati al comma 5 corrispondono a quelli stabiliti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

Art. 33

(Vendite sottocosto)

1. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

2. Viene promossa la sottoscrizione e l'attuazione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 1 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributrici.

3. Sino all'entrata in vigore della disciplina relativa alle vendite sottocosto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 34

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. La pubblicità relativa alle vendite, disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33, deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore.

2. È obbligatorio che la pubblicità citi espressamente, per le fattispecie di cui agli articoli 31, comma 3, e 32, comma 2, gli estremi della comunicazione al Comune e per le fattispecie di cui all'articolo 30, comma 2, gli estremi dell'autorizzazione comunale o della comunicazione, per le forme di vendita soggette a tali prescrizioni, nonché la durata della vendita stessa.

3. Alle comunicazioni di cui agli articoli 30, comma 2, 31, comma 3 e 32, comma 2, dovranno essere allegate le pubblicità corrispondenti esattamente per contenuto, forma e dimensioni a quelle che verranno diffuse, esposte o comunicate.

4. Ai fini dell'effettuazione delle vendite di cui agli articoli 30, 31 e 32, deve essere dimostrata la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla composizione merceologica sia alla qualità delle merci vendute, nonché agli sconti o ribassi dichiarati.

5. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite regolate dagli articoli 30, 31 e 32 in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

6. Nel caso che per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è fatto obbligo di indicare nel materiale

pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo.

7. Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

8. È fatto obbligo di praticare nei confronti del consumatore i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili dall'esterno del locale di vendita; gli organi di vigilanza hanno facoltà di controllo sull'effettivo esaurimento delle scorte.

10. Le comunicazioni al Comune previste agli articoli 31, comma 3, e 32, comma 2, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza.

11. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

CAPO IX

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35

(Sospensione dell'attività)

1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, è comunicata al Comune.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l'operatore commerciale può chiedere preventivamente al Comune l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

Art. 36

(Subingresso e cessazioni)

1. È soggetto alla denuncia preventiva al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. È soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

3. Gli eredi ovvero i beneficiari di atto di donazione dell'azienda che al momento di acquisizione della mede-

sima non siano ancora iscritti nel registro previsto dal Capo I della legge 426/1971, ovvero, dal termine di abrogazione dello stesso, non siano ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), possono esercitare l'attività dell'azienda ereditata o ricevuta in donazione, a condizione che entro un anno si provveda al conseguimento dei requisiti stessi.

4. Gli eredi che non adempiono a quanto disposto dal comma 3 rimangono in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con l'esclusione della facoltà di gestione in proprio.

CAPO X

SANZIONI E REVOCHE

Art. 37

(Sanzioni)

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 4, 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

3. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 6, commi 4, lettere a), b), e c), 5 e 6, di cui all'articolo 7, commi 3, 4 e 5, di cui all'articolo 8, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. Nel caso di apertura di esercizi di medio dettaglio e di grandi strutture di vendita senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Sindaco dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico comunicato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.

4. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni e modalità di effettuazione per le forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è punita con una sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.

5. La violazione delle disposizioni in materia di esercizio del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 23, oltre a quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo 23, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

6. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 25, commi 3, 4, 5, 6, 8, 9

e 10, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

7. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di pubblico esercizio, di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5, e 7, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

8. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, è punita con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita o di pubblico esercizio per un periodo compreso tra cinque e venti giorni.

10. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

11. Nei casi di inosservanza del regime degli orari di cui ai commi 6 e 7, oltre alla comminazione della sanzione, si procede alla chiusura dell'esercizio.

Art. 38

(Revoche)

1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 37, comma 9.

2. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato che siano incorsi nella sanzione di cui al comma 1, lettera d), si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio di vicinato per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.

CAPO XI

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 15/1991 E 13/1992

Art. 39

(Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)

1. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 75, comma 4, della legge regionale 42/1996, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe montate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;».

Art. 40

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13/1992)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, viene aggiunto il seguente:

«6 bis. Gli eredi che non hanno provveduto alla propria iscrizione nel registro previsto dal Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro il termine di cui al comma 5, rimangono a tutti gli effetti in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con la sola esclusione della facoltà di gestione in proprio.».

2. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 13/1992, viene aggiunto il seguente:

«Art. 10 bis

1. La distinzione tra i "pasti" somministrabili negli esercizi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed i "prodotti di gastronomia", somministrabili negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è determinata, per la prima fattispecie, dalla presenza della fase di trasformazione del prodotto mediante cottura, per la seconda fattispecie, dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l'assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti od usati a freddo, con espressa esclusione della fase della cottura.

2. La somministrazione di "prodotti di gastronomia" negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è ammessa con le seguenti modalità di svolgimento:

a) la somministrazione deve essere svolta promiscuamente alla somministrazione di bevande, con il di-

vieta di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione;

b) la somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico - sanitari per i locali e le attrezzature accertati dall'Autorità sanitaria competente;

c) l'utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall'Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali lavastoviglie, macchine sterilizzatrici, ecc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo "monouso";

d) il servizio di somministrazione dei prodotti gastronomici deve essere effettuato prevalentemente al banco, fermo restando il diritto del consumatore di accomodarsi al tavolo;

e) è fatto divieto di applicare un sovrapprezzo di coperto;

f) è fatto divieto di esibire, per i prodotti gastronomici, uno specifico menù;

g) è fatto obbligo di esibire a richiesta dell'autorità comunale di vigilanza le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati;

h) è fatto divieto di stipulare convenzioni del tipo "pasto - cheque" e similari con enti ed aziende.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000».

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione rispettivamente previsto dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 8, comma 1.

2. Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio, per un periodo di due anni, di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita; qualora l'adeguamento sia posto in essere entro i due anni, le autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita possono essere rilasciate a decorrere dall'avvenuto adeguamento.

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, comma 3, ed in particolare di quelli necessari all'avvio del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e del sistema informatizzato di cui all'articolo 10, comma 4, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare, fino all'assolvimento dell'adempimento, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

Art. 42

(Disposizioni transitorie)

1. Alle richieste relative alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, pervenute alla Giunta regionale entro il termine di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 41/1990, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fino all'entrata in vigore della presente legge, in materia di orari continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 41, comma 1, i Comuni individuano i complessi commerciali, quali definiti dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, limitatamente a quelli ubicati al di fuori delle aree edificate, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), 8, comma 1, lettera b), autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 16/1996, e ne danno comunicazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo; sono fatti salvi i provvedimenti adottati precedentemente al 31 dicembre 1996 ed i Comuni non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per la variante urbanistica di zona omogenea Hc nel caso che il complesso commerciale abbia superfici di vendita superiori a mq. 2.500.

4. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi dotati di tabella merceologica VIII, con superficie superiore a mq. 400, autorizzati con nulla osta regionale, ovvero già operanti alla data di entrata in vigore della legge 426/1971, per l'attività commerciale stagionale, possono optare, con specifica istanza, per l'ottenimento dell'autorizzazione annuale da parte dei Comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.

5. Possono essere disposte, con legge regionale, misure di integrazione dell'indennizzo di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 114/1998, ed altre eventuali misure di sostegno alla ricollocazione professionale dei soggetti che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzativo.

Art. 43

(Regolamento di esecuzione)

1. I regolamenti di esecuzione previsti dagli articoli 3, 5, 7 e 8 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 25 è adottato entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

- a) la legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56;
- b) la legge regionale 20 maggio 1977, n. 28;
- c) la legge regionale 18 febbraio 1988, n. 6;
- d) il Capo IV della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36;
- e) la legge regionale 12 dicembre 1988, n. 66;
- f) la legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37;
- g) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 41;
- h) la legge regionale 7 settembre 1990, n. 42;
- i) la legge regionale 8 agosto 1991, n. 30;
- l) la legge regionale 22 aprile 1993, n. 15;
- m) la legge regionale 15 luglio 1994, n. 11;
- n) il Capo IV della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34;
- o) l'articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16;
- p) l'articolo 119 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 45

(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione dei corsi professionali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a). I relativi oneri fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 2, fanno carico al capitolo 150 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 1, fanno carico ai capitoli 9150 e 9141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 46

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 aprile 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenze

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 («Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995»), è il seguente:

Art. 2

(Denuncia preventiva di inizio attività)

1. La denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, come sostituito dall'articolo 2 della legge 537/1993, sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie relative all'esercizio di vendita al minuto, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella A, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Note all'articolo 3

– Il testo dell'Allegato A alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 («Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45»), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, è il seguente:

Allegato «A»

(Riferito agli articoli 2 e 17)

Individuazione degli ambiti turistici

- 1) Ambito turistico n. 1:
comprende i Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico;

- 2) Ambito turistico n. 2:
comprende i Comuni di Grado e Aquileia;
- 3) Ambito turistico n. 3:
comprende i Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo della Stella, Precenicco;
- 4) Ambito turistico n. 4:
comprende i Comuni consorziati nella Comunità montana del Canal Ferro - Val Canale e nella Comunità montana del Gemonese;
- 5) Ambito turistico n. 5:
comprende i Comuni consorziati nella Comunità montana della Carnia;
- 6) Ambito turistico n. 6:
comprende i Comuni di Aviano, Andreis, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Montereale Valcellina, Polcenigo.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., reca: «Determinazione tabelle merceologiche previste dall'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56».

Note all'articolo 4

– La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca: «Norme concernenti il servizio farmaceutico».

– La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca: «Norme di riordino del settore farmaceutico».

– Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, reca: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

– Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio».

– La legge 27 luglio 1967, n. 622, reca: «Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli».

– Il testo dell'articolo 2135 del codice civile, è il seguente:

Art. 2135

(Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

– La legge 25 marzo 1959, n. 125, reca: «Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici».

– La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti».

– Il testo dell'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, è il seguente:

Art. 1

Agli effetti della legge 8 febbraio 1934, n. 367, si considerano oli minerali sia gli oli minerali greggi, sia i residui della loro distillazione, sia tutte le varie specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed in ciclo di lavorazione.

La nomenclatura degli oli minerali è quella stabilita dalla tariffa e dal repertorio doganali.

– Il testo dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 («Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è il seguente:

Art. 16

L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'atti-

vità per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 («Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»), è il seguente:

Art. 1

1. Gli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono disciplinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli che seguono.

2. Per impianto stradale di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione si intende un unitario complesso commerciale,

costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori.

– Il testo dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), è il seguente:

Art. 106

(Modalità della vendita dei beni mobili)

Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore.

In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

– La legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, reca: «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Note all'articolo 5

– Il Titolo II del Libro II del codice penale, reca: «Dei delitti contro la pubblica amministrazione».

– Il Titolo VIII del Libro II del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio».

– Il testo degli articoli 442, 444, 513, 513 bis (articolo aggiunto dall'articolo 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646 in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 515, 516 e 517 è il seguente:

Art. 442

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 444

(Commercio di sostanze alimentari nocive)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Art. 513

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Art. 513 bis

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 515

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

Art. 516

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 517

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

– La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

– La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

– Il testo dell'articolo 688 del codice di procedura penale, è il seguente:

Art. 688

(Certificati del casellario giudiziale)

1. Ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia penale, il predetto certificato concernente la persona sottoposta alle indagini, l'imputato o il condannato. Il pubblico ministero e il difen-

sore possono altresì chiedere, previa autorizzazione del giudice precedente, il certificato medesimo concernente la persona offesa dal reato o un testimone, per i fini indicati nell'articolo 236.

3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale.

– Il testo dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 («Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»), è il seguente:

Art. 10

(Accertamenti d'ufficio)

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

– Il testo dell'articolo 10 bis della legge 575/1965, come aggiunto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

Art. 10 bis

Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimate a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10 quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al

primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente.

– Il testo dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è il seguente:

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione precedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

– La legge 11 giugno 1971, n. 426, reca: «Disciplina del commercio».

– Il testo dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 («Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio»), abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

Art. 12

(Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame)

1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche

(tabelle o categorie di prodotti) per le quali è prevista l'iscrizione, in conformità all'allegato 2 al presente decreto. All'esame sono ammessi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età e i minori emancipati.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

- a) tabelle I, VI, VII;
- b) tabelle II, III, IV, V;
- c) tabella VIII;
- d) tabelle IX, X;
- e) tabella XI;
- f) tabella XII;
- g) tabella XIII;
- h) tabella XIV.

3. Chi intenda svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al successivo articolo 56, comma 9, sostiene l'esame con riferimento alle materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella tabella richiesta.

4. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

5. L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

6. Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita, che intenda ottenere l'iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali è già iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche stesse, indicate nell'allegato 2 al presente decreto. La prova è solo in forma orale.

7. L'esame richiesto dall'articolo 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 16, comma 1.

Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27/1997, è il seguente:

Art. 3

(Domande di titoli autorizzativi assoggettate all'articolo 20 della legge 241/1990)

1. Sono elencate nelle tabelle B, C, D, E, le attività alla cui domanda di svolgimento da parte del privato si applica il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, relativamente ai seguenti settori:

- a) iscrizioni negli appositi registri o albi della Camera di commercio (tabella B);

- b) commercio al minuto in sede fissa (tabella C);
- c) commercio su aree pubbliche (tabella D);
- d) rivendite di giornali e riviste (tabella E).

– Il testo dell'articolo 12 della legge 426/1971, abrogato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:

Art. 12

(Piani comunali)

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 («Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio»), è il seguente:

Art. 18

1. Il Consiglio comunale dei Comuni sprovvisti del Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita stabilisce, ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri ai quali le Commissioni comunali per il commercio previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, devono attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426. I criteri sono validi fino all'approvazione del Piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

Note all'articolo 7

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27/1997, vedi nota all'articolo 6.

– Per il testo dell'articolo 12 della legge 426/1971, vedi nota all'articolo 6.

– Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 36/1988, vedi nota all'articolo 6.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 («Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche»), è il seguente:

Art. 3

(Nulla osta regionale)

1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi commerciali di grande dettaglio con superficie di vendita superiore ai 400 mq è subordinata al nulla osta regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

2. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Il nulla osta regionale è prescritto anche se il limite di 400 mq viene superato mediante la concentrazione di più autorizzazioni amministrative.

4. Il nulla osta non è prescritto per l'apertura di supermercati di quartiere con superficie di vendita compresa tra i 400 e gli 800 mq allorché si insedino in Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

– Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres. («Piano regionale del commercio»), e del relativo allegato «C», è il seguente:

Art. 4

(Superficie autorizzabile)

1. Nulla-osta per l'apertura di nuovi esercizi di grande dettaglio isolati o interni a C.C.D., per l'ampliamento di strutture esistenti o per il trasferimento delle stesse tra aree gravitazionali diverse sono concessi, sentito il parere della Commissione regionale, nei limiti della superficie incrementale al momento disponibile nell'ambito dell'area gravitazionale di insediamento dell'esercizio.

2. Tale superficie incrementale è stata calcolata tenendo conto sia della superficie di vendita teoricamente disponibile per l'uscita spontanea dal mercato delle imprese, sia degli incrementi di domanda previsti.

3. Nell'allegato «C» dette superfici incrementalmente vengono riferite:

- a. alle Province;
- b. all'area di gravitazione commerciale;
- c. alla tipologia di esercizio;
- d. alla modalità di utilizzo.

4. Le modalità indicate nell'allegato «C» sono vincolanti per il rilascio dei nulla osta richiesti.

5. Le superfici incrementalmente individuate vanno aggiornate in conseguenza all'apertura di nuovi esercizi, alla chiusura o alla variazione di superficie di esercizi preesistenti.

6. Gli «Esercizi despecializzati alimentari» di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 possono essere autorizzati esclusivamente nell'ambito di superfici incrementalmente indicate come «alimentari»; quelli «di abbigliamento, calzature» nell'ambito minimo del 70% delle superfici indicate come «abbigliamento» e in quello massimo del

30% di quelle indicate come «altri generi»; quelli di «altri generi» nell'ambito minimo del 70% delle superfici indicate come «altri generi» e in quello «massimo» del 30% di quelle indicate come «abbigliamento»; gli «Ipermercati» possono giovare della sommatoria di tutte le superfici incrementalmente indicate, a condizione che quella «alimentare» rappresenti almeno il 50% della superficie incrementale necessaria; per i «Grandi Magazzini» si ammette la sommatoria delle sole superfici incrementalmente extra-alimentari, a condizione che quella «di abbigliamento» rappresenti almeno il 50% della superficie incrementale necessaria.

7. Si possono superare le superfici, indicate nelle singole aree, soltanto quando lo scostamento, da contenersi comunque entro il 10% della disponibilità, sia ritenuto necessario per oggettive esigenze di economicità della struttura commerciale proposta.

8. La superficie di vendita già autorizzata prima della presentazione della domanda di nulla-osta anche se relativa a uno o più esercizi con superficie di vendita inferiore ai 400 mq. (eventualmente ampliata o trasferita ai sensi dei successivi articoli 6 e 7) costituisce superficie incrementale e concorre a determinare la disponibilità complessiva insieme a quella indicata nell'allegato «C» alle seguenti condizioni:

- a. le singole autorizzazioni originarie siano già state regolarmente attivate da almeno un anno;
- b. nell'individuazione della superficie incrementale venga rispettata la suddivisione delle superfici in tabelle merceologiche indicata nel provvedimento autorizzatorio.

9. Il successivo rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi esistenti, senza che le rispettive superfici di vendita possano costituire superficie disponibile per ampliamenti, aperture e/o trasferimenti di altri esercizi di qualsiasi dimensione.

10. L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento controlli presso le aziende interessate per verificare la sussistenza dei requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i nulla osta.

ALLEGATO C

SUPERFICI INCREMENTALI SECONDO
LE MODALITÀ DI UTILIZZO

(Art. 4)

Provincia di Pordenone

Area G (Pordenonese)

a. esercizi senza localizzazione predeterminata:

– nessuna superficie

b. all'interno di sistemi o poli commerciali:

– due Centri Commerciali, di cui uno Maggiore nel sistema commerciale pordenonese:

* 4.000 mq. alimentari

* 4.000 mq. abbigliamento

* 4.500 mq. altri generi

– 2.000 mq. per Magazzini di abbigliamento, con priorità di insediamento nel sistema commerciale pordenonese;

– 2.500 mq. per Magazzini di altri generi, con priorità di insediamento nel sistema commerciale pordenonese.

Area F (Sacilese)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.500 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel polo commerciale di Sacile:
 - * ----- mq. alimentari
 - * 1.500 mq. abbigliamento
 - * 1.500 mq. altri generi

Area C (Maniaghese-Spilimberghese)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.000 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel polo commerciale di Spilimbergo:
 - * ----- mq. alimentari
 - * 700 mq. abbigliamento
 - * 1.000 mq. altri generi
- un Ipermercato, con superficie massima di 3.500 mq., nel polo commerciale di Maniago.

Area H (Sanvitese)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.000 mq. per Magazzini di abbigliamento;
- 1.000 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel polo commerciale di San Vito al Tagliamento:
 - * 500 mq. alimentari
 - * 500 mq. abbigliamento
 - * 1.000 mq. altri generi

Provincia di Udine**Area L (Udinese)***a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.200 mq. per Magazzini di abbigliamento;
- 2.000 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- tre Centri Commerciali Maggiori con priorità di insediamento nel sistema commerciale udinese a Nord:
 - * 1.000 mq. alimentari
 - * 500 mq. abbigliamento
 - * 5.000 mq. altri generi
- un Centro Commerciale Maggiore nel sistema commerciale udinese a Sud:
 - * 1.900 mq. alimentari

- * 1.000 mq. abbigliamento

- * 1.500 mq. altri generi

- un Centro Commerciale Minore nel sistema viario Pontebbana Ovest:

- * 450 mq. alimentari

- * 1.000 mq. abbigliamento

- * 1.000 mq. altri generi

Area A (Carnia)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- nessuna superficie;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel sistema commerciale tolmezzino:

- * ----- mq. alimentari

- * 600 mq. abbigliamento

- * 800 mq. altri generi

Area B (Gemonese-Tarvisiano) (1)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 800 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- nessuna superficie

Area D (Collinare)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 800 mq. per Supermercati;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel polo di S. Daniele del Friuli:

- * ----- mq. alimentari

- * ----- mq. abbigliamento

- * 700 mq. altri generi

Area E (Cividalese-Tarcentino)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- nessuna superficie;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- 1.000 mq. abbigliamento e 1.000 mq. di altri generi per Grandi Magazzini nel polo di Cividale del Friuli.

Area I (Codroipese)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.000 mq. per Supermercati d'attrazione;

- 1.000 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- nessuna superficie

Area N (Bassa Friulana)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 800 mq. per Supermercati;
- 1.000 mq. per Magazzini di abbigliamento;
- 2.400 mq. per Magazzini di altri generi;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Maggiore nel sistema commerciale palmarino cervignanese
 - * 1.500 mq. alimentari
 - * 3.000 mq. abbigliamento
 - * 3.000 mq. altri generi
- un Centro Commerciale Minore nel polo commerciale di S. Giorgio di Nogaro
 - 500 mq. alimentari
 - 650 mq. abbigliamento
 - 400 mq. altri generi

Provincia di Gorizia**Area M (Goriziano)***a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 1.200 mq. per Supermercati d'attrazione;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel sistema viario isontino
 - * ----- mq. alimentari
 - * ----- mq. abbigliamento
 - * 1.000 mq. altri generi

Area O (Monfalconese)*a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- 900 mq. per Supermercati d'attrazione (solo per ampliamenti di strutture preesistenti);

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- un Centro Commerciale Minore nel sistema commerciale monfalconese:
 - * 600 mq. alimentari (2)
 - * 1.000 mq. abbigliamento
 - * 1.500 mq. altri generi

Provincia di Trieste**Area P (Triestino)***a) esercizi senza localizzazione predeterminata:*

- nessuna superficie;

b) all'interno di sistemi o poli commerciali:

- due Centri Commerciali Maggiori nel Comune di Trieste (3):
 - * 5.000 mq. alimentari

- * 4.000 mq. abbigliamento

- * 4.500 mq. altri generi

- un Centro Commerciale Minore nel polo turistico di Sistiana

- * 500 mq. alimentari

- * 500 mq. abbigliamento

- * 800 mq. altri generi

(1) La superficie incrementale per l'eventuale realizzazione di attrezzature commerciali turistiche di grande distribuzione di supporto alle aree telematiche connesse alla grande viabilità, di cui alla legge 1.12.1986 n. 879, potrà venire successivamente determinata.

(2) Solo per ampliamenti di strutture preesistenti.

(3) Qualora la prescrizione non si attui con l'avvio della procedura amministrativa entro il 1991, la stessa si intende estesa all'intero sistema commerciale triestino.

Si intende, per avvio della procedura amministrativa, la richiesta da parte del Comune di Trieste, e il rilascio da parte della Giunta Regionale, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7 della legge regionale 13.12.1971, n. 56, dell'autorizzazione per la zona HC.

Note all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 41/1990, vedi nota all'articolo 7.

- Per il testo dell'articolo 4 del D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, è il seguente:

Art. 34*(Piani comunali di settore)*

1. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale.

2. I piani comunali di settore integrano le indicazioni del PRGC e costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso, purché rientrino nella flessibilità definita ai sensi dell'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1; in caso contrario, le procedure di adozione e approvazione sono quelle indicate agli articoli 31, 32 e 33.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

Art. 5*(Tipologia degli esercizi)*

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

Note all'articolo 13

– Il testo dei commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 52 della legge regionale 52/1991, come aggiunti dall'articolo 15, comma 5, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 52

(omissis)

8 bis. L'accordo di programma è altresì promosso, ai sensi del comma 1, ai fini dell'autorizzazione preventiva della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 settembre

1990, n. 41, all'adozione della variante allo strumento urbanistico per l'insediamento delle zone omogenee Hc di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990.

8 ter. L'accordo di programma è promosso, limitatamente alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1993, n. 15, anche per le zone omogenee Hc già autorizzate in via preventiva dalla Giunta regionale, per le quali non sia ancora intervenuta l'attuazione e, in ogni caso, quando sussistano rilevanti motivazioni di interesse ambientale.

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 41/1990, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 14

– Il titolo IV della legge regionale 52/1991, reca: «Pianificazione territoriale comunale»; il capo II reca: «Piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC)»; la sezione I, reca: «Disposizioni generali».

– Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 8, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 45

(Adozione, pubblicazione ed approvazione)

1. Il PRPC è adottato dal Consiglio comunale.

2. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al PRPC. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRPC possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed approva il PRPC modificato di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia del PRPC di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 48, approvato e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5 bis. La deliberazione di approvazione del PRPC di iniziativa privata, di cui all'articolo 49, divenuta esecutiva, è pubblicata nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del piano è inviata all'Amministrazione regionale.

6. Il PRPC, nel quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sottoposto, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, rispettivamente del Comitato tecnico regionale e del Ministero per i beni culturali ed ambientali; i predetti pareri hanno effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le

località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché a quelle riguardanti i beni soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

6 bis. Il PRPC, di cui all'articolo 49, predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dal PRGC, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, nè interessi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, o cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, è approvato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto delle procedure di cui al comma 5 bis.

– Il testo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»), come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 662/1996, è il seguente:

Art. 35

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.

La convenzione deve prevedere:

a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;

b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;

c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;

f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.

I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti e delle cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.

Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.

I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile.

Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:

a) gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione;

b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;

c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.

Abrogato

Abrogato

Abrogato

Abrogato

Abrogato

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), è il seguente:

Art. 18

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, è il seguente:

Art. 19

(Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.

4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.

5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.

6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.

Nota all'articolo 24

– La legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, reca: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo».

– La legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, reca: «Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36».

Nota all'articolo 26

– Per il testo dell'allegato «A» della legge regionale 10/1991, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 27

– Per il titolo della legge regionale 17/1997, vedi nota all'articolo 4.

– Per il titolo della legge 287/1991, vedi nota all'articolo 9.

Note all'articolo 28

– Per il testo dell'articolo 5 della legge 287/1991, vedi nota all'articolo 9.

– Per il titolo della legge 17/1997, vedi nota all'articolo 4.

Nota all'articolo 30

– Il testo dell'articolo 2359 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è il seguente:

Art. 2359

(Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Nota all'articolo 33

– La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca. «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato».

Nota all'articolo 36

– Il Capo I della legge 426/1971, reca: «Registro degli esercenti il commercio».

Nota all'articolo 37

– La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

Nota all'articolo 39

– Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 75, comma 2, della legge regionale 42/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:

a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo

necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;

d) i mezzi utilizzati per l'accesso alle malghe monticate, agli esercizi pubblici in genere ed agli immobili adibiti ad attività commerciali legittimamente autorizzate;

d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

(omissis)

Note all'articolo 40

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 («Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Il trasferimento in questione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune, qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 11 giugno 1971, n. 426, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma 3 può iniziare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

5. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

6 bis. Gli eredi che non hanno provveduto alla propria iscrizione nel registro previsto dal Capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro il termine di cui al comma 5, rimangono a tutti gli effetti in possesso della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio con la sola esclusione della facoltà di gestione in proprio.

– Per il Capo I della legge 426/1971, vedi nota all'articolo 36.

– Per il testo dell'articolo 5 della legge 287/1991, vedi nota all'articolo 9.

Note all'articolo 42

– Il Capo II della legge regionale 41/1990, reca: «Prescrizioni urbanistiche».

– La legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, reca: «Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande».

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 («Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali»), è il seguente:

Art. 29

(Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, l'ampliamento della superficie di vendita di cui all'articolo 6 del D.P.G.R. n. 0130 del 9 aprile 1991 è concesso agli esercizi di superficie inferiore ai 400 mq., purché non superino, con detto ampliamento, i 400 mq., fatti salvi gli esercizi autorizzati con la tabella merceologica VIII.

2. Sono assoggettati al nulla-osta previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, gli esercizi, anche se singolarmente dotati di superficie di vendita inferiore a 400 mq., che operino in un unico edificio isolato, a prevalente destinazione commerciale, nel quale la somma delle superfici di vendita superi i 1.500 mq.

3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 41/1990, sono assimilati ai centri commerciali al dettaglio i complessi commerciali con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano di lottizzazione.

– Per il titolo della legge 426/1971, vedi nota all'articolo 5.

– Il testo del comma 7 dell'articolo 25 del decreto legislativo 114/1998, è il seguente:

Art. 25

(Disciplina transitoria)

(omissis)

7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.

(omissis)

Note all'articolo 44

– La legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, reca: «Norme di adeguamento della legge 11 giugno 1971, n. 426, e altre norme in materia di commercio ambulante e di chiusura e orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio».

– La legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, reca: «Disciplina del commercio fisso e ambulante».

– La legge regionale 18 febbraio 1988, n. 6, reca: «Norme integrative della legge 19 marzo 1980, n. 80, recante la disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione».

– Il Capo IV della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 («Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio»), reca: «Norme in materia di disciplina del commercio».

– La legge regionale 12 dicembre 1988, n. 66, reca: «Modifiche alla legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, "Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio"».

– Per il titolo della legge regionale 37/1989, vedi nota all'articolo 42.

– Per il titolo della legge regionale 41/1990, vedi nota all'articolo 7.

– La legge regionale 7 settembre 1990, n. 42, reca: «Modifiche ed integrazioni alla normativa del commercio e a leggi agevolate per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema distributivo».

– La legge regionale 8 agosto 1991, n. 30, reca: «Integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 recante: "Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche" e norme in materia di pubblici esercizi dirette all'attivazione di centri commerciali al dettaglio».

– La legge regionale 22 aprile 1993, n. 15, reca: «Norme modificative ed integrative della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, recante "Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche"».

– La legge regionale 15 luglio 1994, n. 11, reca: «Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37 recante "Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"».

– Il Capo IV della legge regionale 28 agosto 1995, n. 34 («Disciplina delle attribuzioni in materia di commercio su aree pubbliche e integrazione alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, in materia di centri commerciali al dettaglio»), reca: «Integrazione alla legge regionale 41/1990».

– Per il titolo della legge regionale 16/1996, vedi nota all'articolo 42.

– La legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, reca: «Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità ed assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate».

LAVORI PREPARATORI**Progetti di legge:**

– n. 5

d'iniziativa dei consiglieri Arduini, Bortuzzo, Londero, Fasola, Follegot, Franz, Guerra, Narduzzi, Senganti, Vanin, Violino, Zoppolato, presentato al Consiglio regionale in data 16 settembre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 22 settembre 1998;

- n. 14
d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 8 ottobre 1998;
- n. 15
d'iniziativa dei consiglieri Sonogo, Gherghetta, Petris, Zvech, presentato al Consiglio regionale in data 14 ottobre 1998, assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 16 ottobre 1998;
- abbinati dalla II Commissione permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno ed esaminati dal Comitato ristretto della II Commissione permanente, con scelta del disegno di legge n. 14 come testo base, nella seduta del 22 ottobre 1998;
- esaminati dalla II Commissione permanente, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, nelle sedute del 4, 10, 11 e 17 novembre 1998; testo approvato a maggioranza, con modificazioni, nella seduta del 17 novembre 1998, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Asquini e Serpi, e relazioni di minoranza dei consiglieri Baiutti, Cruder e Petris;
- esaminati dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla II Commissione permanente nelle sedute del 19, 20 e 21 gennaio 1999; testo approvato a maggioranza, con modificazioni, nella seduta pomeridiana del 21 gennaio 1999;
- rinviati al nuovo esame del Consiglio regionale con telegramma del Commissario del Governo in data 9 marzo 1999;
- riassegnati alla II Commissione permanente;
- sentito il parere della V Commissione permanente in data 17 marzo 1999;
- riapprovati con modifiche dalla II Commissione permanente in data 22 marzo 1999, con relazione di maggioranza del consigliere Asquini e, di minoranza, dei consiglieri Petris, Cruder e Baiutti;
- esaminati e riapprovati a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 31 marzo 1999;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 12 aprile 1999, n. 19/2-5421/99 gab.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 9

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 1

(Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico)

1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.

2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del Comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

Art. 2

(Modifica all'articolo 28, comma 4, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento di rifiuti solidi e di attività estrattive)

1. All'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e de-

gli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

4 bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area.».

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di zona tipica)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, le parole «tre chilometri» sono sostituite dalle parole «cinque chilometri».

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. L'articolo 20 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, è abrogato.

Art. 5

(Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque)

1. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica in quantità superiore a 30 kW e comunque inferiore a 3 MW è sospeso sino al 31 dicembre 2000, ovvero sino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale di uno studio sulle risorse idriche disponibili per l'intero territorio regionale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le concessioni in corso per impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 è abrogato.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO E DI VIABILITÀ E TRASPORTI

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni)

1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole «500.000 ECU» sono sostituite dalle parole «1.500.000 ECU».

Art. 8

(Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici)

1. Per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Proroga del termine di cui all'articolo 44 della legge regionale 46/1986 in materia di opere pubbliche)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 giugno 1999.

Art. 10

(Realizzazione e gestione delle opere relative al programma di metanizzazione delle zone montane)

1. All'articolo 51 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS Spa, ora AGIPGAS Spa, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

1 ter. La COMERGAS Spa, ora AGIPGAS Spa, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.».

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995 in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. L'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.

Art. 12

(Proroga dell'efficacia di Piani regionali)

1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 13

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 in materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di edilizia sovvenzionata)

1. All'articolo 51, primo comma, numero 5), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, dopo le parole «alla data del bando» sono aggiunte le parole «, sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento,».

2. All'articolo 51, primo comma, numero 7), della legge regionale 75/1982 dopo le parole «o lavoratori dipendenti» sono aggiunte le parole «e lavoratori autonomi» e le parole «punti 2» sono sostituite con le parole «punti 5».

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale 75/1982 in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata)

1. L'articolo 69 della legge regionale 75/1982, come integrato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 69

(Cessioni in proprietà)

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.

3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.

4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.».

Art. 15

(Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982 in materia di destinazione di somme affluenti al fondo regionale di rotazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31/1995, è sostituito dal seguente:

«Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli

Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47, come aggiunta dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/1998.».

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Dopo l'articolo 85 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:

«Art. 85 bis

(Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti)

1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.».

2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale 75/1982, all'articolo 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'articolo 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

Art. 17

(Modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982 in materia di contributi integrativi)

1. L'articolo 117 della legge regionale 75/1982 è sostituito dal seguente:

«Art. 117

(Contributi integrativi)

1. In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi.

2. In tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti.».

Art. 18

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987 in materia di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP)

1. All'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come integrato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati.».

Art. 19

(Modifica all'articolo 59 della legge regionale 45/1993 in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio degli IACP)

1. All'articolo 59, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, la parola «considerato» è sostituita dalla parola «precedente».

Art. 20

(Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in materia di contributi a fronte mutuo)

1. All'articolo 81, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole «edilizia agevolata e convenzionata,» sono aggiunte le parole «la rinegoziazione ovvero».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.

2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22.».

Art. 21

(Disposizioni in materia di edilizia convenzionata)

1. Relativamente agli alloggi di edilizia convenzio-

nata, realizzati da Cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della «Convenzione tipo», approvata con D.P.G.R. 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. ed ammesse a contributo regionale, si prescinde dalle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato «A» della «Convenzione tipo».

Art. 22

(Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia di ipoteche costituite a favore della Regione)

1. All'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.».

2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1995, dopo la parola «grado» sono aggiunte le parole «previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze».

3. L'ottavo comma dell'articolo 83 della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3/1995, è sostituito dal seguente:

«Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.».

Art. 23

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;

b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;

c) contributi in conto capitale denominanti «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi.

3. I «buoni casa» di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma 1 e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fidejussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al «buono casa» maggiorato del 30 per cento.

4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi.

5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso.

6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei «buoni casa» di cui al comma 2, lettera c) sono te-

nuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei «buoni casa» il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma 1.

7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.

10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa per le finalità di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:

a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;

b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;

c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato.

11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:

a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2,

lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;

c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal «buono casa» di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;

d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del «buono casa», nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);

e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione.

12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.

13. All'articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1999, n. 4, i commi da 1 a 18 sono abrogati.

14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 (2.1.253.5.10.26) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento alla società "Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A." per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa» e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;

b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA
NELLE ACQUE INTERNE

Art. 24

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 43/1988 in materia di pesca nelle acque interne)

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni licenza comprende pure appositi spazi, anche contenuti in allegati annuali, in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca, nonché segnare gli esemplari del pescato appena catturato secondo le indicazioni del calendario di pesca.»

2. All'articolo 2, della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.»

3. All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 8 è abrogato.

4. All'articolo 2 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.»

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 25

(Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile)

1. All'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti:

«Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso

attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.»

Art. 26

(Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del 1996)

1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 27

(Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito degli eventi alluvionali del 1998)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Co-

muni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igienico-sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

2. Le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 28

(Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 64/1986, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge.»

2. Dopo il Capo III della legge regionale 64/1986 è aggiunto il seguente:

«Capo III bis

Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi

Articolo 32 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di Comuni e soggetti terzi i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilità di ripristino.

3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entità, gravità ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento.

4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonché a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.

Articolo 32 ter

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprietà nei Comuni individuati ai sensi del presente articolo.

3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, in proprietà dei soggetti beneficiari alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita è definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies.

4. Qualora i beni appartengano in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

Articolo 32 quater

1. I contributi vengono concessi ai privati danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati;

c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

d) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dei Comuni delimitati;

e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;

f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate:

a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità

di ripristino, il contributo è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies;

c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo è erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo.

5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.

6. I Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonché a riaccreditarlo al Fondo stesso le eventuali risorse residue.

7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

Articolo 32 quinquies

1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché agli esercenti le professioni e attività artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili registrati, impianti e macchinari;

b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti.

3. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, può avvalersi di un Ente finanziario regionale per l'erogazione delle risorse stanziati ai sensi del comma 1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso decennale, per assicurare le disponibilità necessarie a ridurre gli oneri per interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalità di cui al comma 1.

4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi.

5. La Giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entità delle agevolazioni di cui al comma 1, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni stesse.

6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta convenzione regolerà le modalità di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonché l'entità delle competenze per il servizio delegato.

7. Gli interventi agevolativi con le modalità previste dal presente articolo si applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso stabiliti dal medesimo decreto legge.

Articolo 32 sexies

1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici o di altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente Capo ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

2. Le disposizioni procedurali ed attuative per la concessione dei contributi di cui al presente Capo saranno emanate con apposito regolamento, adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e registrato dalla Corte dei conti.

3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvederà ad individuare le risorse disponibili all'interno del Fondo regionale per la protezione civile.».

3. Gli oneri previsti dall'articolo 32 bis, comma 1 e 32 quinquies, comma 1 della legge 64/1986, come integrata dal presente articolo fanno carico ai capitoli 4149 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA

Art. 29

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica)

1. All'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di garantire la rappresentatività al Consiglio dei delegati, l'elezione è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto iscritti al ruolo nel catasto terreni dei Consorzi. Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al voto si conteggiano anche i voti espressi tramite la delega di cui all'articolo 15.».

2. All'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 44/1983, le parole «ma non è ammessa più di una delega» sono sostituite dalle parole «per non più di due deleghe».

3. Nel caso in cui il quorum del 25 per cento, di cui all'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 44/1983, come sostituito dal comma 1, non venga raggiunto, l'Amministrazione regionale può disporre il commissariamento dell'Ente secondo le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 44/1983, come modificato dall'articolo 102, comma 14, della legge regionale 13/1998.

4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.

Art. 30

(Norma transitoria in materia di servizi di sviluppo agricolo)

1. In via transitoria e fino alla data di cui all'articolo

93, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, i tecnici diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali o veterinarie e abilitati all'esercizio della libera professione possono chiedere l'iscrizione nell'elenco degli assistenti ed informatori di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, anche senza aver frequentato i corsi di formazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo 7.

2. L'iscrizione nell'elenco decade qualora entro i 5 anni successivi alla data di cui al comma 1, tali tecnici non conseguano i requisiti che l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) stabilirà per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 53, comma 4, della legge regionale 12/1998.

Art. 31

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi)

1. In via di interpretazione autentica, per «opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura» di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.

Art. 32

(Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari)

1. È abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 46.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.

3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO ED ENTI FIERISTICI

Art. 33

(Norme relative agli impianti di distribuzione GPL)

1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti

con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.

Art. 34

(Disposizioni in materia di pubblici esercizi)

1. In deroga alla normativa in materia, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17/1997 in materia di strutture ricettive a carattere sociale)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, dopo la parola «associazioni» è aggiunta la parola «,cooperative».

2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 17/1997, dopo le parole «gestiti soltanto da» sono aggiunte le parole «enti o».

Art. 36

(Interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17/1997 in materia di idoneità sanitaria delle case di appartamento per vacanze)

1. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto autorizzabili.

Art. 37

(Indennità di carica relativa alle aziende di promozione turistica)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole «Ai Presidenti» aggiungere le parole «ed ai Vicepresidenti».

2. La Tabella «A» allegata alla legge regionale 45/1988, come sostituita dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

Tabella «A»

AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA INDENNITÀ DI CARICA LORDA - INDENNITÀ DI PRESENZA LORDA

Indennità mensile Presidente e Vice Presidente		Indennità annuale Presidente revisori e Revisori		Componenti del Consiglio di amministrazione
Presidente	L. 4.000.000	Presidente revisori	L. 2.740.000	L. 66.000
Vice presidente	L. 2.500.000	Revisori	L. 2.200.000	

Art. 38

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, in materia di interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 16 bis

1. La disposizione di cui all'articolo 16 non si applica, qualora il cambio di destinazione dell'immobile o dell'impianto oggetto del contributo avvenga decorsi almeno cinque anni dalla data del decreto di concessione e riguardi un utilizzo socio-assistenziale rivolto in particolare all'accoglienza di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti e soggetti portatori di handicap.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la denuncia della modifica della destinazione d'uso della struttura comporta l'immediata cessazione dell'erogazione delle quote di contributo, fatte salve le quote già erogate.

3. Il Direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme parere della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, autorizza la cancellazione del vincolo di cui all'articolo 15 della presente legge.».

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 10/1981 in materia di fiere, mostre ed esposizioni)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

(Indennità di carica del Presidente e del Vicepresidente degli Enti fieristici)

1. Il presente articolo disciplina l'istituzione, la determinazione e la corresponsione dell'indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti fieristici a carattere regionale ed interregionale aventi sede nel territorio regionale.

2. Al Presidente ed al Vicepresidente compete rispettivamente un'indennità mensile di carica lorda di lire 4.000.000 e di lire 2.500.000.».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, COOPERAZIONE ED ARTIGIANATO

Art. 40

(Contributi a sostegno del telelavoro)

1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, l'Amministrazione regionale tramite gli Enti locali sostiene gli Enti locali stessi e le imprese che intendono attuare progetti di telelavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti interessati possono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Agenzia regionale per l'impiego specifica domanda corredata di una relazione illustrativa dell'intervento per l'ottenimento delle contribuzioni di cui trattasi. Il decreto di concessione del contributo definisce le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

3. In sede di prima applicazione, per il solo anno 1999, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 1, valuta tali progetti con titolo di priorità rispetto alle assegnazioni delle relative leggi di settore.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 del presente articolo fanno carico al capitolo 8525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 41

(Modifica ed integrazione all'articolo 89 della legge regionale 1/1998 riguardante il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali)

1. Al comma 2 dell'articolo 89 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono abrogate le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 1998».

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a costituire il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di cui alla legge regionale 1/1998 ed i relativi Comitati, assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali che hanno firmato il protocollo regionale di concertazione per le politiche economiche e sociali alla data del 31 dicembre 1998.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23/1997 in materia di contributi a FINRECO)

1. All'articolo 3, comma 12, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, le parole «con esclusione delle coo-

perative del settore edilizio e agricolo» sono sostituite dalle parole «,ivi comprese le cooperative del settore agricolo,».

2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16, 22 e 23 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997.

3. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, determina la percentuale di contributo di cui al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997, come modificato dal comma 1, da utilizzare in favore delle cooperative del settore agricolo.

4. Gli interventi a favore delle cooperative previsti dal comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1997, come modificato dal comma 1, sono attuati, nei casi consentiti dalla disciplina comunitaria, secondo la regola dei «de minimis».

5. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 8790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è integrata con le parole «ivi comprese quelle del settore agricolo».

Art. 43

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/1992 in materia di elezione nelle Commissioni provinciali per l'artigianato)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, come da ultimo sostituito dal comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, le parole «non oltre il 31 dicembre 1998.» sono sostituite dalle parole «non oltre il 31 dicembre 1999.».

Art. 44

(Suppressione della Commissione comunale per l'attività di estetista, barbiere e parrucchiera)

1. L'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come introdotto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, non trova applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, le parole «,sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 7,» sono abrogate.

3. L'articolo 7 della legge regionale 21/1991, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 21, è abrogato.

Art. 45

(Riapertura di termini in materia di disciplina dell'attività di estetista)

1. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, esercitavano in appositi locali attività a mezzo di appa-

recchiature abbronzanti rientranti nell'Allegato «A» riferito all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, il termine di sei mesi, previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/1996, è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.

2. La durata del corso di riqualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/1996, è fissato in ore 150; l'attestazione rilasciata al termine del corso, per i soggetti di cui al presente articolo, costituisce titolo idoneo per l'uso e l'impiego, in appositi locali, di apparecchiature abbronzanti, rientranti nell'Allegato «A» alla legge regionale 21/1991. Le modalità dello svolgimento del corso sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine di tre mesi, già fissato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 21/1996, per richiedere il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1991, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è nuovamente fissato al 31 dicembre 1999.

4. Per i soggetti indicati al comma 1, viene rilasciata autorizzazione limitatamente all'esercizio di attività a mezzo di apparecchiature abbronzanti, con le deroghe previste dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 21/1996.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE

Art. 46

*(Istituzione di una banca dati degli aiuti
«de minimis»)*

1. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati dei contributi erogati alle imprese nella forma «de minimis». La banca dati registra ogni contributo erogato nella forma «de minimis» dall'Amministrazione e da Enti regionali o, in ogni caso, con risorse della Regione; le informazioni ivi contenute sono pubbliche e vengono pubblicate annualmente a cura dell'Amministrazione regionale.

Art. 47

*(Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale
36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al
credito per gli investimenti delle piccole
e medie imprese commerciali e di servizio)*

1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.

Art. 48

*(Modifica all'articolo 1 della legge regionale
36/1987 relativa all'Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna - Agemont S.p.A.)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 50/1993, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

«i bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale.».

Art. 49

(Fondo di capitale di rischio presso Agemont S.p.A.)

1. I finanziamenti concessi ad Agemont S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 36/1987, è soggetto a rendicontazione annuale da parte di Agemont S.p.A. e gestito con contabilità separata. Al fondo sono accreditati i proventi derivanti dalla gestione ed addebitate le perdite subite e gli oneri di gestione. Per la gestione del fondo spetta ad Agemont Spa un compenso omnicomprensivo nella misura dell'1 per cento annuo dei finanziamenti complessivamente versati dalla Regione.

3. I rientri delle partecipazioni ed i proventi derivanti dalla gestione vengono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti disposti con l'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e con l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE, SPORT E CULTURA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Art. 50

*(Distribuzione di profilattici
e di pubblicazioni esplicative)*

1. Presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina

generale sono distribuiti profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici, nonché per la realizzazione e la distribuzione di pubblicazioni informative, mirate in particolare agli istituti secondari superiori.

3. È requisito essenziale per l'esercizio dell'attività dei locali pubblici da ballo e per l'organizzazione di concerti su aree pubbliche, che questi possano garantire un servizio di distribuzione di profilattici agli utenti. Gli esercizi devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, vengono altresì determinate, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire la installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di pubblicazioni esplicative di tutte le forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

Art. 51

(Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel settore socio-sanitario)

1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

Art. 52

(Estensione alle Aziende per i servizi sanitari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 44/1987 e 10/1997)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 giugno

1993, n. 51, e all'articolo 13, comma 9, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono estese, con effetto dall'1 dicembre 1998, alle Aziende per i servizi sanitari qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali; in quest'ultimo caso, le Aziende provvederanno ad integrare i contributi regionali con le risorse per investimenti di cui le medesime dispongono.

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione dei capitoli 4873 e 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le parole «Aziende per i servizi sanitari.».

Art. 53

(Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali)

1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.

2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.

3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:

a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;

b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.

5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.

Art. 54

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 in materia di indennità di maternità)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34, le parole «residenti in regione da almeno cinque mesi,» sono sostituite dalle parole «, allorché almeno uno dei due genitori sia residente in regione da almeno dodici mesi,».

2. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1996, l'importo «1.500.000» è sostituito dall'importo «3.000.000».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dall'1 gennaio 1999.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT

Art. 55

(Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.

3. È inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a ca-

rrattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.

5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.

6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:

a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;

c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 (2.1.243.3.09.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione «Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelievo di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

Art. 56

(Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali)

1. All'articolo 25, secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, in fine, sono aggiunte le parole «esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali;».

Art. 57

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996 relativo all'uso della grafia ufficiale friulana)

1. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22

marzo 1996, n. 15, le parole «le spese sostenute per la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3» sono sostituite dalle parole «le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3».

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole «nonché per» è aggiunta la seguente «l'acquisto».

Art. 58

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1980 in materia di impianti sportivi)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, dopo le parole «associazioni fra enti locali,» sono aggiunte le seguenti «società dagli stessi partecipate» e dopo le parole «l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi» sono aggiunte le seguenti «o di impianti atti allo svolgimento di attività propedeutiche e funzionali alla pratica di discipline sportive».

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le denominazioni dei capitoli 6137 e 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999, sono così integrate:

a) dopo le parole «associazioni tra enti locali» sono aggiunte le parole «società dagli stessi partecipate»;

b) dopo le parole «l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi» sono aggiunte le parole «e delle strutture ad essi assimilabili».

Art. 59

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/1991 in materia di interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, dopo le parole «Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI ad esclusione di quella di cui all'articolo 2» sono aggiunte le seguenti «ed agli organismi regionali di promozione sportiva».

2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole «federazione del CONI» sono aggiunte le seguenti parole «ed agli organismi regionali di promozione sportiva».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E CONTABILITÀ REGIONALE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI COMUNITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI REGIONALI

Art. 60

(Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 in materia di Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. All'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, le parole «L'Agenzia è retta da un Comitato direttivo costituito» sono sostituite dalle parole «Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito».

2. All'articolo 128, comma 4, della legge regionale 13/1998, è aggiunta, in fine, la seguente frase: «La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.».

3. All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione nazionale Comuni, Comunità enti montani (UNCEN), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEN.».

4. All'articolo 128 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento

to economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.».

Art. 61

(Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 31/1997)

1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con D.P.G.R. 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.

2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, la data «31 dicembre 1998» è sostituita dalla data «31 dicembre 1999».

3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.

Art. 62

(Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993)

1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato «A» alla presente legge.

2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;

b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per «stipendio in godimento al 31 dicembre 1982» e per «stipendio iniziale» si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per «maturato in godimento» si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

Funzionario	2
Consigliere	5
Segretario	17
Agente tecnico	4
Totale	28

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

Art. 63

(Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192 della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione del Servizio del commercio)

1. All'articolo 192, al comma 1, lettera e) della legge regionale 7/1988, dopo le parole «imprese commerciali», sono aggiunte le parole «delle imprese di servizio e di intermediazione,».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

Art. 64

(Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998 ed interpretazione autentica del comma 1)

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.

2. All'articolo 132, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono aggiunte, in fine, le parole «che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999.».

3. All'articolo 132 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

«12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP).».

Art. 65

(Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie)

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli allog-

gi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale locati per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi locati ai sensi della legge regionale 2/1971.

3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. L'accoglimento della domanda di cui alla comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati né locati, né su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

9. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole «retroattivo dalla data in cui si è verificata la scadenza dei rapporti contrattuali medesimi» sono sostituite con le seguenti «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 66

(Integrazioni all'articolo 1 ter della legge regionale 46/1993, in materia di divieto generale di contribuzione)

1. All'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno

1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

«2 bis. Il regime di inammissibilità di cui al comma 1, si applica nel settore dell'agricoltura solamente nelle fattispecie espressamente previste da disposizioni regionali, statali e comunitarie.».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

Art. 67

(Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema informativo regionale)

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 68

(Costituzione di una unità operativa finalizzata a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un'Unità operativa al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, quelli per l'individuazione e l'accesso a nuove iniziative anche in vista della prossima revisione degli strumenti di intervento da parte dell'Unione Europea, ed altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli Organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

2. L'Unità operativa è coordinata dal Direttore regionale degli affari comunitari e rapporti esterni ed opera sulla base delle indicazioni da questi fornite. Su indicazione ed in raccordo con la direzione di coordinamento, l'Unità operativa può inoltre prestare collaborazione alle altre Direzioni, Servizi ed Enti regionali interessati all'attuazione delle politiche comunitarie di propria competenza.

3. L'Unità operativa, composta da un massimo di dieci unità, è costituita mediante affidamento di appositi incarichi di studio, collaborazione, consulenza o assistenza tecnica.

4. Per le esigenze di gestione delle misure di soste-

gno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31/1997, è incrementato di dieci unità.

5. Per le finalità di cui al comma 3, la relativa spesa fa carico al capitolo 885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E REGIONALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 69

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 49/1991 in materia di deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità)

1. All'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al comma 1, la lettera d) è abrogata.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI

Art. 70

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio dei Sindaci dell'ESA)

1. All'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, sono abrogate le parole «, i componenti dei Consigli di amministrazione».

2. All'articolo 71 della legge regionale 18/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

Art. 71

(Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni)

1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei

Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 12 dell'articolo 137 della legge regionale 13/1998 è abrogato.

Art. 72

(Presentazione di progetti di cui alla legge regionale 30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976)

1. I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale 30/1988, sono fatti salvi agli effetti contributivi.

2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.

3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.

Art. 73

(Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.

2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.

3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 40/1996 sono abrogate le parole «dalla data del 31 dicembre 1993».

TITOLO VII ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE

Art. 74

(Sospensione dell'efficacia)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 aprile 1999

ANTONIONE

Allegato A

(riferito all'articolo 62, comma 1)

QUALIFICA O FASCIA RIVESTITA
PRESSO I CONSORZI DI BONIFICA
MONTANA E LA SEZIONE DI
BONIFICA MONTANA SOPPRESSI
EX LEGGE REGIONALE 26/1993

QUALIFICA FUNZIONALE DEL
RUOLO UNICO REGIONALE

Dirigente
7^a fascia-quadro
7^a fascia
6^a fascia
5^a fascia

Funzionario
Consigliere
Segretario
Agente tecnico

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990,

n. 23 («Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna»), è il seguente:

Art. 4

(Composizione e nomina della Commissione)

1. La Commissione è composta dalla Consigliera per l'attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e da diciannove commissarie che siano rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e abbiano riconosciuta esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle commissarie è così determinata:

a) quindici commissarie vengono nominate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle candidature richieste dallo stesso alle associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro commissarie vengono elette dal Consiglio regionale, con voto limitato ad una, sulla base di una specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.

3. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica.

4. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), le associazioni e i movimenti delle donne, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e i relativi "curricula" al Presidente della Giunta regionale che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 60 giorni.

5. La Commissione dura in carica tre anni; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate. In caso di dimissioni di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.

– La legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, reca «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 («Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive»), come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

1. Fino all'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, la realizzazione e l'esercizio di discariche possono venire autorizzati qualora:

a) siano al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati, limitatamente - per rifiuti solidi urbani - ai soli impianti di bacino;

b) siano al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel ter-

ritorio regionale, gestite direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni;

c) sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero con nuovi interventi che, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, devono essere attuati da operatori pubblici. Non concorrono a formare detto fabbisogno i rifiuti di provenienza extra-regionale, seppur in vario modo trattati da impianti localizzati nella Regione.

3. Il piano regionale di cui al comma 1 individua tra le norme di attuazione quelle che entrano in vigore già a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di adozione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

4. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a metri 3.000 da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle dei suindicati impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

4 bis. Il limite di cui al comma 4 può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area.

Nota all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Salvaguardia di zona tipica)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 22/1996, come sostituito dall'articolo 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di *cinque chilometri* dal perimetro della stessa, così come geograficamente individuata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall'articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro.

Nota all'articolo 4

– La legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 reca «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale».

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Salvaguardia gestioni idriche in atto)

1. Sino alla avvenuta individuazione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative e gestionali in atto alla data del 31 dicembre 1997 per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue costituiti tra gli Enti locali.

2. *(abrogato)*

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 («Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali»), come modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni)

1. In attesa del recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, nonché i concessionari e le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, hanno facoltà di procedere all'affidamento degli appalti di opere pubbliche, mediante trattativa privata, nei seguenti casi:

a) qualora si proceda ad affidare appalti di importo superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, nei casi in cui è ammessa la procedura negoziata dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993 e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva;

b) qualora si proceda ad affidare appalti di importo non superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa:

1) nei casi previsti dall'articolo 41 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2) nei casi in cui si tratti di appalti di importo non superiore a 1.500.000 ECU.

2. L'affidamento degli appalti di cui al comma 1, lettera b), avviene a seguito di gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, ai sensi della vigente normativa, per i lavori oggetto dell'appalto.

Nota all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

Art. 44

(Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici)

1. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi

desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria e con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, sono escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, incrementata del 50 per cento della media stessa. Viene comunque esclusa l'offerta, o le offerte in caso di parità, che presenta il ribasso percentualmente maggiore e quindi non viene conteggiata ai fini del calcolo della media.

2. Per l'affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 30, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, le Amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta delle imprese da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione, predisposto prima dell'indizione delle gare da parte delle Amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare.

4. Per gli appalti dei lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, si fa riferimento alla disciplina comunitaria di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1996, è il seguente:

Art. 44

(Disposizioni transitorie)

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano per le opere già ammesse a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione del contributo, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga al disposto del precedente comma, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi sia stata l'emissione del provvedimento formale di concessione, ma non si sia proceduto ancora ad alcuna erogazione dello stesso, il beneficiario può chiedere alla competente Direzione regionale, con istanza che dovrà pervenire comunque prima dell'emissione del provvedimento di erogazione, l'applicazione delle modalità di finanziamento previste dalla presente legge, previa modifica del provvedimento concessorio.

Per le pratiche contributive di cui al primo comma è fatto obbligo agli enti beneficiari di far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori principali, la documentazione necessaria affinché il suddetto organo tecnico possa addivenire alla determinazione definitiva della spesa da ritenersi ammissibile a contributo. Le spese non documentate entro l'anzidetto termine sono escluse dalla spesa ammissibile.

Il termine di dieci anni dianzi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori già ultimati alla medesima data.

A favore degli enti beneficiari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i quali abbiano portato a compimento i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i benefici contributivi concessi. Nei casi in cui, all'anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati, pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli enti beneficiari dovranno presentare all'organo concedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale dovranno portarli a compimento, pena la revoca dei contributi concessi o la loro cancellazione dal conto patrimoniale.

Sono comunque fatte salve le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore che prevedono modalità di erogazione dei finanziamenti più favorevoli di quelle contenute nella presente legge.

Nota all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 13/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51

(Programma di metanizzazione della zona montana)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.

1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS Spa, ora AGIPGAS Spa, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell'Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma continuano a far carico ai capitoli 2661, 2664 e 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

1 ter. La COMERGAS S.p.A., ora AGIPGAS S.p.A., negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Nota all'articolo 11

– La legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, reca «Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini, di provvedimenti legislativi».

Note all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 («Piano regionale delle opere di viabilità»), è il seguente:

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

L'Amministrazione regionale promuove, coordina e attua in forma globale gli interventi nel settore delle infrastrutture di comunicazione e di trasporto relativamente alla viabilità interessante il territo-

rio regionale, con particolare riguardo al ruolo della Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto nazionale ed internazionale.

L'Amministrazione regionale predispone, con i contenuti e le procedure di formazione ed approvazione di cui ai successivi articoli, un Piano regionale delle opere di viabilità, da inserire organicamente nell'ambito del Piano regionale dei trasporti, di cui alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 («Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale»), è il seguente:

Art. 1

(Finalità generali e strumenti della pianificazione regionale dei trasporti)

La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce al sistema regionale dei trasporti il carattere di strumento essenziale al conseguimento degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale ed un ruolo propulsivo per lo sviluppo economico regionale, con particolare riguardo al soddisfacimento della mobilità delle persone e delle merci ed al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale.

A tal fine:

a) provvede, entro un anno dall'approvazione della presente legge, alla elaborazione ed adozione, nel quadro delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e del piano urbanistico regionale generale, di un piano regionale integrato dei trasporti finalizzato ad assicurare la massima accessibilità delle persone ai luoghi di studio, di lavoro e di relazione ed un'adeguata mobilità delle merci a servizio del sistema produttivo regionale, attraverso la ristrutturazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale dei trasporti nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto;

b) predispone, in attuazione del piano regionale integrato dei trasporti, piani di settore per singoli modi di trasporto, finalizzati a precisare ed approfondire gli interventi programmatici nell'ambito dei vari sottosistemi di trasporto, ferma restando l'esigenza di favorire la massima integrazione possibile sia a livello spaziale che intermodale;

c) predispone, in attuazione dei piani di cui alle precedenti lettere, programmi annuali e pluriennali per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 («Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 7

(Piano regionale dei porti)

1. Al fine di favorire un organico sviluppo della portualità regionale, nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei singoli scali, l'Amministrazione regionale predispone il Piano regionale dei porti avente, tra l'altro, lo scopo di individuare, anche ai fini di una loro salvaguardia, gli ambiti territoriali da destinare allo sviluppo delle attività portuali, ivi compresi quelli destinati ad attività peschereccia e turistica.

2. Il Piano ha efficacia decennale e si articola in programmi triennali da aggiornare ogni anno, entro il 31 marzo, in relazione alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo.

Nota all'articolo 13

Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 («Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»), come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 45/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 51
(Punteggi)

La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:

1) ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando:

a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all'abitazione, quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala ecc. o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della misura di improprietà del ricovero o del degrado dell'edificio, dell'antigienicità dell'alloggio. Per la valutazione dell'antigienicità è peraltro sufficiente la permanenza nell'alloggio da almeno 1 anno;

b) in coabitazione con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

- legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;
- non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;
- c) all'estero e che intendano rimpatriare: punti 3;

2) ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:

a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle autorità competenti: punti 6;

b) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6;

c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo;

d) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare - o i nuclei familiari, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell'età dei conviventi;

e) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, sia distante almeno 70 chilometri e sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto in più di un'ora: punti 2; in più di due ore: punti 3; in più di tre ore: punti 4. Il computo viene effettuato tenendo conto del tempo impiegato dai mezzi pubblici di trasporto per percorrere il tragitto fra il Comune di residenza ed il Comune sede del luogo di lavoro;

3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: 1/2 punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 punto e 1/2, e via di seguito con incremento di 1/2 punto per ogni ulteriore unità. Ai richiedenti il cui coniuge alla data del bando sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore 1/2 punto. L'ulteriore punteggio per gravidanza viene confermato prima della consegna dell'alloggio previa esibizione del certificato di nascita;

4) in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare, determinato ai sensi degli articoli 24 e 25, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso previo abbattimento di una quota fissa per spese comuni determinata dalla Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30: da 1 a 5 punti. Ai richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che intendono rimpatriare vengono attribuiti 5 punti;

5) ai richiedenti che corrispondono per il canone di affitto dell'alloggio occupato alla data del bando, *sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento*, dal 20% al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare: punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5;

6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile-militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell'INPS con grado pari o superiore al 33%: punti 1;

7) ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti *e lavoratori autonomi*: punti 5.

Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri con prole minore a carico, non conviventi con altra persona.

Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative.

I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettere a), b), c), con quelli di cui al punto 1, lettere a), b), e al punto 2, lettere d), e).

I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di 1/2 punto.

Nota all'articolo 14

- Per il titolo della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 13.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 81
(Destinazione)

Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla erogazione di anticipazioni per interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti alla costruzione ed al recupero di abitazioni.

Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 75/1982, come da

ultimo modificato dall'articolo 64 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 47

(Definizione alloggi edilizia sovvenzionata)

L'assegnazione e la cessione degli alloggi di cui al comma successivo viene effettuata secondo le norme del presente Titolo.

Ai fini di cui al presente Titolo rientrano nella edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà degli IACP, dei Comuni, delle Province e della Regione, od in gestione a qualsiasi titolo da parte degli IACP, con esclusione per:

a) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;

b) gli alloggi di servizio destinati a dipendenti di enti pubblici. Per alloggi di servizio si intendono quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Per detti alloggi la legge deve prevedere la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza il contratto di locazione;

c) gli alloggi destinati espressamente dalle leggi di finanziamento agli sfrattati;

d) gli alloggi di proprietà comunale, provinciale o regionale espressamente destinati a scopo assistenziale o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata;

e) gli alloggi assegnati, con natura di sistemazioni transitorie di parcheggio per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici ;

e bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.

La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma a finalità o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto.

L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma, è attuata in conformità ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli Enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione.

Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli IACP territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli IACP, l'ANCI e l'UPI.

Note all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 56, commi 1 e 2, della legge regionale 18/1993, è il seguente:

Art. 21

(Operatori)

Gli interventi di edilizia sovvenzionata programmati dalla Regione sono attuati, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dagli IACP e,

limitatamente agli interventi di recupero, escluso comunque il patrimonio in gestione agli IACP, dai Comuni.

Gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, programmati dalla Regione, sono attuati dagli IACP, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati e dalle imprese.

Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati.

– Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 75/1982, è il seguente:

Art. 85

(Qualificazione dei contributi)

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di edilizia convenzionata nei settori delle nuove costruzioni e del recupero di abitazioni esistenti, attraverso la concessione agli operatori di cui al precedente articolo 21 di contributi semestrali costanti, per una durata non superiore a venti anni, a fronte dei mutui a tal fine contratti.

I contributi di cui al comma precedente sono pari, per ogni milione mutuato, ad annue lire: - 110.000 per gli interventi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare in locazione; - 110.000 per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da cedere in proprietà.

Per le frazioni di milione, le misure unitarie di cui al comma precedente sono proporzionalmente ridotte.

La somma mutuata è ammissibile a contributo fino all'importo massimo di lire 40.000.000 per le zone non sismiche e 42.000.000 per le zone sismiche.

Nota all'articolo 17

– Per il titolo della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 13.

Note all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 («Interventi straordinari per favorire l'acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa»), come modificato dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 38/1987, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Gli alloggi compresi negli immobili di cui all'articolo 1 possono essere ceduti ai soggetti di cui all'articolo 4, a seguito di richiesta da presentarsi entro sei mesi dalla data degli effettivi trasferimenti in proprietà degli immobili stessi agli Istituti autonomi per le case popolari, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e con le modalità di cui agli articoli 70 e 71 della medesima legge.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1 è determinato, con deliberazione del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, in relazione al prezzo d'acquisto risultante dal contratto di compravendita degli immobili di cui all'articolo 2, comprensivo degli oneri accessori connessi. Dal prezzo di cessione degli alloggi, gli Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre le anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all'articolo 4.

3. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio non avvenga in unica soluzione, l'importo delle anticipazioni in conto costruzione corrisposte alle società cooperative dai soggetti di cui all'articolo 4 viene detratto dall'anticipazione di cui al sesto comma del succitato articolo 70 della legge regionale n. 75 del 1982. L'eventuale eccedenza dell'importo dell'anticipazione in conto costruzione sull'anticipo di cui al predetto sesto comma dell'articolo 70, verrà dedotto dalle somme dovute per il pagamento rateale determinato ai sensi del settimo comma dell'articolo 70 medesimo.

4. *Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1, al netto degli importi eventualmente occorrenti per la riduzione dei mutui di cui all'articolo 2 e la cancellazione delle relative garanzie ipotecarie, nonché degli eventuali oneri rimasti effettivamente a carico degli Istituti per la gestione degli immobili di cui all'articolo 1, sono impiegate dagli Istituti autonomi per le case popolari secondo le finalità di cui all'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, sulla base di specifici programmi presentati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e da questa approvati.*

– Per il testo dell'articolo 81 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 15.

Nota all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 59 della legge 17 giugno 1993, n. 45 («Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, concernente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59

1. I contributi pluriennali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come integrato dall'articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e modificato dall'articolo 132 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono concessi agli Istituti autonomi per le case popolari con un unico provvedimento d'impegno delle quindici annualità e sulla base di semplice domanda corredata da un programma di massima di utilizzo del finanziamento complessivo.

2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all'articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 ed in relazione al biennio, stabiliscono la destinazione delle corrispondenti annualità del contributo per la realizzazione degli interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, compresi nel programma di cui al comma 1.

3. Nell'ambito del programma di utilizzo del finanziamento possono essere inseriti anche interventi già parzialmente finanziati con le quote dei canoni di cui all'articolo 65, primo comma, lettera c), della legge regionale 75/1982 e da altri canali contributivi regionali e statali compatibili.

4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell'intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all'utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio *precedente*.

5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro 60 giorni dall'approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.

6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all'onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.

7. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'articolo 87 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1.

Note all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 81 della legge regionale 13/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 81

(Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo)

1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, *la rinegoziazione ovvero* l'anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo ne comportano la revoca dello stesso.

2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 93 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata.

2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all'ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi.

2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 («Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente: "Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica"») è il seguente:

Art. 1

Ai programmi di edilizia convenzionata ed agevolata finanziati con la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, integrazioni e rifinanziamenti, fermi restando gli indirizzi programmatici generali fissati dal CER e dal CIPE, si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, ed in particolare quella concernente la determinazione, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui ai titoli VII, VIII, IX e XII della stessa.

Le assegnazioni disposte ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, verranno iscritte nel bilancio regionale con la procedura prevista dall'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a favore degli interventi nei settori dell'edilizia convenzionata e dell'edilizia agevolata, previa apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la ripartizione delle assegnazioni medesime tra i settori di intervento

citati nel rispetto degli indirizzi programmatici generali di cui al precedente primo comma.

Nota all'articolo 21

– Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. reca «Legge regionale 52/1991, articolo 96. Approvazione della "Convenzione tipo"».

Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 («Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Ipotecche costituite a favore della Regione)

1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.

2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.

3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.

4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.

4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione.

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Capienza delle ipoteche e postergazione del grado ipotecario)

1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.

2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado *previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze.*

3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.

4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonché delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.

– Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 3/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 83

(Rimborso e garanzie)

Il rimborso della anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1° marzo e 1° settembre del secondo anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse.

A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli IACP, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente valido titolo di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alle rate di ammortamento scadute e non versate.

A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile.

Qualora, dal momento in cui si rende possibile l'iscrizione ipotecaria, la cooperativa non provveda entro i termini a tal fine fissati, si procederà alla revoca della concessione ed al conseguente recupero delle anticipazioni erogate.

I rientri delle anticipazioni sono accertati dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici delle situazioni di inadempimento, anche ai fini delle successive azioni di revoca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

Gli atti relativi alle garanzie prestate sulle anticipazioni sono acquisiti direttamente dalle competenti Direzioni di cui al quinto comma, ai fini dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza.

Sono acquisiti direttamente dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici gli atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi.

Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Note all'articolo 23

– Il testo del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 45/1993, è il seguente:

Art. 24

(Requisiti dei privati operatori e beneficiari)

(omissis)

5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 39

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di richiedere al Comune la nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso.

2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo, dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni.

3. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.

4. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.

5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza «more uxorio», i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 («Disciplina del potere di sospensione delle erogazioni, dei controlli e di altre fattispecie in materia di contabilità regionale»), come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 19/1995, è il seguente:

Art. 5

(Restituzione di somme erogate dall'Amministrazione regionale)

1. Qualora il provvedimento di concessione di sovvenzioni o di

contributi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza per inadempimento del beneficiario dal diritto al contributo o alla sovvenzione, l'Amministrazione regionale richiede, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. Qualora il provvedimento di concessione di sovvenzioni o di contributi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione regionale, quest'ultima richiede la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

3. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 2, e in tutti i casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione regionale a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

4. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di contributi o sovvenzioni, in seguito al venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

5. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale.

6. Le Direzioni regionali e i Servizi autonomi che hanno disposto la revoca del contributo provvedono agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione regionale.

– La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato».

– Il testo dell'articolo 5, commi da 1 a 18 - abrogati dal presente articolo - della legge regionale 16 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), è il seguente:

Art. 5

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una banca o a più banche allo scopo associate risorse da utilizzare per la concessione di mutui infruttiferi integrativi a quelli concessi dalle banche stesse a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, per l'ammissibilità ad interventi di edilizia agevolata e destinati all'acquisto, alla costruzione, o suo completamento, e al recupero, o suo completamento, di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

2. L'importo dei mutui di cui al comma 1 è determinato, entro il limite massimo di lire 75 milioni, in misura non superiore alla quota finanziata dalle banche in modo tale che l'importo complessivo

mutuato non superi l'80 per cento del valore dell'immobile accertato dalla banca stessa.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte all'utenza, che devono prevedere un tasso di interesse inferiore per gli interventi volti al recupero, rispetto alle altre fattispecie, e della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio, che deve risultare privo di oneri a carico della Regione.

4. Con apposito bando emanato dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alla banca contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione del bando di cui al presente comma.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 sono affidati i compiti di istruttoria delle domande e di formazione delle relative graduatorie, nonché tutti gli altri compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei finanziamenti integrativi di cui al presente articolo e l'acquisizione delle relative garanzie.

6. Le graduatorie, formate ai sensi del comma 5, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la stipula, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, di apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti di cui al medesimo comma 1 che disciplini tra l'altro:

a) le modalità di trasferimento alle banche delle risorse di cui al comma 1 in relazione ai mutui integrativi stipulati, nonché le modalità di rientro delle singole rate di ammortamento dei mutui stessi;

b) la definizione del piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 1;

c) l'acquisizione da parte della banca e in favore della stessa delle garanzie relative all'intero importo complessivamente mutuato, nonché la corresponsione alla Regione delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie stesse in misura proporzionale all'importo di mutuo integrativo di cui al comma 1.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire con contabilità separata da parte del Tesoriere stesso.

9. Al fondo di cui al comma 8 si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

10. Per le finalità previste dal comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso.

11. La vigilanza sulla gestione del fondo di cui al comma 8 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in

alternativa alle forme contributive di edilizia agevolata attualmente previste, contributi a fondo perduto denominati «buoni casa», di importo pari a lire 30 milioni, per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, in favore dei soggetti privati che possiedono i requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

13. L'importo del «buono casa» di cui al comma 12 non può in ogni caso eccedere la misura del 25 per cento della previsione della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, o alla compravendita, documentata da apposita perizia di stima sottoscritta da tecnico abilitato, ovvero, per la compravendita, dal preliminare di acquisto registrato. Nel caso di previsione di spesa inferiore a lire 120 milioni, l'importo del «buono casa» viene proporzionalmente ridotto.

14. L'individuazione dei beneficiari avviene, sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del bando che disciplina le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Bando e graduatoria sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

15. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, i Direttori provinciali dei Servizi tecnici territorialmente competenti procedono alla concessione e contestuale liquidazione del «buono casa» in favore dei richiedenti utilmente posti in graduatoria, previa presentazione esclusivamente della seguente documentazione:

a) concessione o autorizzazione edilizia in caso di nuova costruzione o recupero;

b) contratto preliminare registrato in caso di compravendita;

c) apposita fidejussione rilasciata da istituto di credito od altro ente autorizzato, per importo pari al «buono casa» maggiorato del 30 per cento, di durata corrispondente ai termini di cui al comma 16, a garanzia dell'obbligo di restituzione a seguito dell'eventuale decadenza.

16. I beneficiari del «buono casa» devono presentare, entro i termini perentori di cinque anni per gli interventi di nuova costruzione o recupero, e di tre anni nel caso di acquisto, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 15, la seguente documentazione:

a) certificato di residenza;

b) certificato di abitabilità e dichiarazione del direttore dei lavori che la spesa è stata eguale o superiore a quella prevista nel preventivo di spesa presentato a corredo della domanda, per gli interventi di nuova costruzione o recupero;

c) contratto di compravendita registrato per il caso di acquisto.

17. I beneficiari del «buono casa», devono altresì - salvo deroghe preventivamente concesse dalla Giunta regionale - occupare e risiedere nell'alloggio oggetto di contribuzione e non locarlo od alienarlo per almeno cinque anni. Il mancato rispetto di tale obbligo, ovvero dei termini perentori di cui al comma 16, comporta la decadenza dal «buono casa» e l'obbligo della sua restituzione, maggiorato degli interessi legali.

18. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata.

(omissis)

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n.

43 («Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)»), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 45/1990, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Licenze di pesca sportiva)

1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia è subordinata, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale.

2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:

a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;

b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.

3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.

4. *Ogni licenza comprende pure appositi spazi, anche contenuti in allegati annuali, in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca, nonché segnare gli esemplari del pescato appena catturato secondo le indicazioni del calendario di pesca.*

5. La licenza è stampata a cura dell'Ente tutela pesca in conformità ad un modello predisposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sentito l'Ente tutela pesca medesimo.

6. La licenza di pesca sportiva ha la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e la sua validità è subordinata al pagamento di un canone annuale da versarsi su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca.

7. *Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.*

8. *(abrogato)*

9. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.

10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.

11. *Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.*

12. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.

14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell'Ente tutela pesca dimo-

strandando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 25

– Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 («Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato «Fondo regionale per la protezione civile», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

– al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;

– sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli-Venezia Giulia;

– ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i

comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

Note all'articolo 26

– Il testo dell'articolo 8 dell'ordinanza 27 giugno 1996, n. 2451 («Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle Province di Udine e Pordenone»), è il seguente:

Art. 8

1. Per gli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza è assegnato un immediato contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto conto del danno subito ai beni immobili e mobili con priorità per i nuclei residenti all'atto del verificarsi dell'evento negli immobili distrutti o inagibili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile dal Sindaco, è assegnato un contributo mensile fino ad un massimo di lire 600.000.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede la Regione avvalendosi dei Sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future provvidenze a qualunque titolo previste a favore di privati.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro sette giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei Sindaci.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata alla Regione un contributo straordinario di lire un miliardo a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 1996.

– Il decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96, reca «Criteri, modalità, procedure per la concessione da parte dei Comuni dei contributi ai nuclei familiari relativi al ristoro dei danni subiti dai beni immobili e mobili, conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996».

Note all'articolo 28

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a);

c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge.

I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e vanno erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

– Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24/1992, è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale delegato può infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.

Con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo sono altresì ammissibili interventi diretti ed indiretti al di fuori del territorio regionale per aiuti umanitari ed interventi di assistenza

a favore di popolazioni civili colpite da gravi emergenze di massa a seguito di eventi bellici, calamità naturali, catastrofi o altri eventi i cui effetti negativi possono ripercuotersi direttamente sul territorio e sulla popolazione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

– La legge 5 agosto 1978, n. 457, reca «Norme per l'edilizia residenziale».

– Per il testo dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, vedi nota all'articolo 25.

– Il testo dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), è il seguente:

Art. 47

(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. La scelta delle banche con cui stipulare le convenzioni deve essere effettuata dall'amministrazione pubblica competente sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa ai fini della prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. Le convenzioni indicate nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Queste ultime convenzioni sono approvate dall'amministrazione pubblica competente.

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576 («Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996») convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è il seguente:

Art. 5

(Provvidenze a favore delle imprese)

1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.

1 bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa-Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.

3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento.

4. I Presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici.

5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.

6. I Presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i Presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.

7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i Presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al pre-

sente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.

7 bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse.

Note all'articolo 29

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44 («Norme in materia di bonifica, di tutela del territorio e sull'ordinamento dei Consorzi di bonifica»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Sezioni elettorali)

Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui all'articolo precedente, verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché cedenti la metà dei delegati da eleggere, verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma precedente.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da non meno di trenta consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il dieci per cento dei consorziati aventi diritto al voto.

Alla lista dei candidati, che all'interno di ciascuna sezione ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il dieci per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

Al fine di garantire la rappresentatività al Consiglio dei delegati, l'elezione è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto iscritti al ruolo nel catasto terreni dei Consorzi. Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al voto si conteggiano anche i voti espressi tramite la delega di cui all'articolo 15.

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 44/1983, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Diritto al voto)

Ogni elettore ha diritto ad un voto.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, per non più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore e dall'amministrazione.

In caso di comunione l'elettorato è attribuito ad uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

– Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 44/1983, come modificato dall'articolo 102, comma 14, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 21

(Amministrazione commissariale)

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, può disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi.

Con lo stesso decreto di scioglimento si provvede alla nomina del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione dell'Ente e della Consulta commissariale. Il Commissario deve convocare, entro i termini fissati dallo stesso decreto, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Commissario regionale rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si procede alla proroga del mandato commissariale, che può intervenire anche più volte, per periodi la cui durata non può essere superiore ad un anno, od alla nomina di un nuovo Commissario regionale.

Il Commissario regionale è assistito da una consulta composta da non più di undici membri, nominati con il provvedimento di cui al comma primo, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie sottoindicate:

a) nomina del Collegio dei revisori dei conti;

b) convocazione dell'Assemblea per il ripristino dell'amministrazione ordinaria;

- c) regolamento e norme sul funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- d) progetti delle opere da eseguirsi dal Consorzio;
- e) programmi di attività del Consorzio;
- f) criteri di riparto degli oneri a carico della proprietà consorzziata;
- g) bilancio preventivo e variazioni;
- h) bilancio consuntivo;
- i) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- l) partecipazione ad enti, società od associazioni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso della costituzione di un nuovo Consorzio di bonifica.

Note all'articolo 30

– Il testo del comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 («Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DO-CUP obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»), è il seguente:

Art. 93

(Compatibilità comunitaria ed effetti)

1. Gli effetti della presente legge, ad eccezione degli articoli 91 e 92, decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, comma 1, 43, comma 3, 69, comma 2, 71 e 76, comma 2.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 («Norme per la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo») - legge abrogata dall'articolo 80, comma 1, della legge regionale 12/1998 -, è il seguente:

Art. 7

1. Allo scopo di promuovere e tutelare la specifica qualificazione professionale dei tecnici che operano nel settore riguardato dalla presente legge è istituito, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, l'elenco degli assistenti ed informatori impiegati da enti, associazioni, organizzazioni ed organismi.

2. Potranno chiedere l'iscrizione a detto elenco i tecnici diplomati o laureati che avranno frequentato con profitto:

a) i corsi di formazione svolti in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/1979;

b) i corsi di formazione che saranno organizzati e svolti in applicazione della presente legge.

3. In via transitoria e nella fase di prima applicazione della presente legge, potranno chiedere l'iscrizione a detto elenco i tecnici che siano in possesso di un attestato rilasciato da un ente, associazione, organizzazione od organismo comprovante lo svolgimento di attività nei servizi di sviluppo agricolo per almeno 3 anni. Costoro saranno tuttavia tenuti, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, a frequentare con esito favorevole uno specifico corso di aggiornamento organizzato dall'ERSA secondo quanto previsto all'articolo 5.

– Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 12/1998, è il seguente:

Art. 53

(Programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo)

1. L'Amministrazione regionale approva il programma regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo articolati, secondo quanto previsto dall'articolo 52, distinguendo tra attività cofinanziabili e non.

2. Nel programma sono indicate, con il criterio della priorità, le finalità da conseguire mediante la realizzazione dei servizi di sviluppo da parte degli enti ed organismi individuati dall'ERSA, nonché da parte degli osservatori per le malattie delle piante.

3. L'individuazione di cui al comma 2, relativamente ai servizi di formazione professionale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), avviene a seguito dell'espletamento di apposita gara.

4. L'individuazione di cui al comma 2, relativamente agli altri servizi di cui all'articolo 52, comma 1, avviene tra gli enti pubblici, le associazioni di produttori, gli organismi ed associazioni senza scopo di lucro, le Università e gli osservatori per le malattie delle piante, i consorzi di produttori che svolgono attività di tutela, assistenza tecnica, ricerca, valorizzazione e divulgazione, a domanda degli stessi, in base alla presentazione di una relazione concernente l'attività degli stessi svolta nel settore, il numero e la qualificazione professionale degli addetti alla stessa, iscritti nell'elenco tenuto dall'ERSA, il grado di autonomia gestionale ed amministrativa della specifica attività e l'operatività assicurata attraverso la realizzazione di programmi dettagliati, anche pluriennali.

Nota all'articolo 31

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25 («Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative»), è il seguente:

Art. 2

1. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprietà non risulti acquisita in capo all'Ente procedente, limitatamente alle opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino ultimate e la pubblica utilità scaduta senza che siano state completate le pratiche espropriative.

2. Ai fini di cui al comma 1 è fissato in anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative.

Note all'articolo 32

– Il testo degli articoli 2, 3 e 18 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46 («Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari»), è il seguente:

Art. 2

(Pescatori marittimi e lagunari)

1. A favore dei pescatori singoli o associati e delle imprese di pesca, che esercitano la pesca marittima e lagunare e sono iscritti da al-

meno 3 anni negli appositi registri, hanno residenza nella regione e qui vi svolgono direttamente e prevalentemente la loro attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, preferibilmente presso cantieri della regione, di motopescherecci di stazza lorda sino a 25 tonnellate, solamente se destinati alla sostituzione di natanti da pesca di stazza lorda pari o superiore e di proprietà del richiedente da almeno cinque anni, dei quali siano state riconosciute la vetustà e l'inadeguatezza tecnica; possono tuttavia essere ammesse a contributo anche le domande relative a nuovi pescherecci non destinati alla sostituzione di altri vetusti, quando il richiedente non abbia mai ottenuto in precedenza sovvenzioni pubbliche allo stesso titolo;

b) la motorizzazione di scafi da pesca e la sostituzione di apparati motori su scafi da pesca in esercizio;

c) l'ammodernamento, la riparazione di barche da pesca presso cantieri della regione;

d) l'acquisto di attrezzi di bordo e da pesca, ivi compresi gruppi elettrogeni, ecoscandagli sonori, apparecchi radiofonici ricetrasmittenti di bordo ed altri apparecchi il cui uso sia consentito dalle leggi vigenti;

e) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzamento di magazzini per la custodia delle attrezzature da pesca;

f) la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e l'attrezzamento di magazzini per la conservazione e la commercializzazione del prodotto, di locali idonei per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca, di impianti a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e per la produzione di ghiaccio, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato e, alle cooperative fra pescatori, per la costruzione di impianti per carburante;

g) il sostegno di nuove e più adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l'offerta e di incrementare il consumo e l'impiego interno di tutte le risorse lagunari e marine, pure se di provenienza oceanica, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia.

2. Le stesse agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse in favore dei Comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di pescatori.

3. Prima che sia decorso il termine di quattro anni, ovvero - limitatamente ai casi di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 1 - di dieci anni dalla data di concessione dei contributi previsti dal presente articolo, i beni ivi contemplati non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione senza il preventivo benestare motivato dell'Assessore regionale all'industria.

4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, sono ammissibili a contributo solo le domande relative all'installazione di apparati motori nuovi.

Art. 3

(Acquacoltori in acque marine e lagunari)

1. A favore degli acquacoltori - itticultori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghecoltori - singoli o associati e delle imprese del settore, che esercitano professionalmente, su concessione dell'autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari, che siano iscritti negli appositi registri e che svolgano direttamente e prevalentemente nella regione la loro attività, l'Amministrazione regionale è

autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

a) la costruzione, l'ammodernamento e la riparazione, preferibilmente presso cantieri della regione, di natanti con o senza motore, di stazza lorda non superiore alle 12 tonnellate, idonei alle attività d'acquacoltura e quindi specificatamente attrezzati a tal fine;

b) la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'attrezzamento di vivai di molluschi e crostacei, di impianti di acquacoltura, di bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche, di impianti di stabulazione e di depurazione, di impianti per la conservazione, la commercializzazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, nonché l'acquisto di mezzi di trasporto del prodotto;

c) l'acquisto di seme o novellame da impianti di riproduzione limitatamente al primo anno di attività.

2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere altresì concessi a favore dei Comuni, purché gli impianti costruiti siano affidati in uso e gestione alle cooperative e loro consorzi ed ai consorzi di acquacoltori.

Art. 18

(Comitato tecnico consultivo)

1. Presso la Direzione regionale dell'industria è istituito il Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Direttore regionale dell'industria che lo presiede, o suo sostituto;

b) dal Direttore del Servizio pesca marittima;

c) da un rappresentante per ciascun Compartimento marittimo competente per territorio del Friuli-Venezia Giulia;

d) dal Direttore dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni;

e) da un rappresentante del Registro navale italiano;

f) da un rappresentante per ciascuna delle tre cooperative di pescatori marittimi e lagunari più rappresentative della regione, designati dalle cooperative stesse;

g) da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni di categoria o cooperative di acquacoltori in acque marine e lagunari più rappresentative della Regione, designati dalle stesse;

h) da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Comuni, designati dai Comuni stessi:

1) Grado;

2) Marano Lagunare;

3) Monfalcone;

4) Muggia;

5) Trieste;

i) da un esperto in biologia marina o in acquacoltura nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato tecnico consultivo, quando tratta la materia della ricerca applicata nel settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari, è integrato con i seguenti componenti:

a) un rappresentante designato dal Consorzio per il laboratorio di biologia marina di Trieste;

- b) un rappresentante dell'Università di Trieste;
- c) un rappresentante dell'Università di Udine;
- d) un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

4. Il Comitato tecnico consultivo ha altresì facoltà di costituire un apposito Sottocomitato per l'attuazione dell'articolo 15, formato dai rappresentanti di cui al comma 3 e da almeno due membri del Comitato in rappresentanza dei settori della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari.

5. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale dell'industria.

6. I membri del Comitato restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

7. Il Comitato è convocato dal suo Presidente.

8. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente.

9. I pareri sono espressi a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Per problemi di vasto interesse economico e sociale, il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Comitato esperti in discipline relative al problema.

11. Il Comitato tecnico consultivo nominato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1970, n. 45, resta in carica fino alla costituzione del Comitato di cui al presente articolo per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11 («Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari»), è il seguente:

Art. 13

(Selezione dei progetti)

1. Le domande di contributo di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, ai fini della loro ammissibilità, vengono valutate dal Comitato tecnico regionale per la pesca marittima e lagunare.

2. Il Comitato di cui al comma 1 formula, altresì, le graduatorie dei progetti presentati ai sensi degli articoli 2, 3, 6, 7, ed ai fini della liquidazione del contributo concesso esprime il proprio parere sulla corretta realizzazione dei progetti ammessi a contribuzione ai sensi degli articoli 4 e 5.

Nota all'articolo 35

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 («Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito e loro accompagnatori.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da

enti pubblici, associazioni, *cooperative* o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono essere gestiti soltanto da *enti* o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale e locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati.

6. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 3, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati per studenti, case di ospitalità e simili.

Note all'articolo 36

– Il testo del comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 17/1997, è il seguente:

Art. 32

(Autorizzazione)

(omissis)

6. Alla richiesta deve essere allegato l'attestato sanitario di idoneità delle unità abitative con l'indicazione, per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 («Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»), come integrato dell'articolo 3 della legge 127/1997, è il seguente:

Art. 4

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Nota all'articolo 37

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 («Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli cen-

trale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Aziende di promozione turistica)

1. Ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Aziende di promozione turistica della regione, nonché ai revisori ed ai membri del Consiglio di amministrazione competono rispettivamente le indennità lorde di carica e di presenza stabilite nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Al Vicepresidente compete, nel caso di sostituzione del Presidente dell'Azienda, un'indennità, per ogni giornata di effettiva sostituzione, determinata in ragione di un trentesimo dell'indennità spettante al Presidente.

Nota all'articolo 38

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 («Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 15

Gli immobili e gli impianti di cui al precedente articolo 1, ammessi alle sovvenzioni previste dal precedente Capo II, sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione del contributo per un periodo di tempo corrispondente alla durata del mutuo, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

Nota all'articolo 39

– La legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, reca «Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia».

Nota all'articolo 41

– Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 89

(Norma transitoria)

1. In via transitoria i componenti di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), sono designati, in proporzione alla rispettiva rappresentatività, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, operai e impiegati, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel Comitato regionale dell'INPS del Friuli-Venezia Giulia.

2. I componenti di cui al comma 1 restano in carica fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della presente legge.

Note all'articolo 42

– Il testo del comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 («Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione)

(omissis)

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al «Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione» contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 4 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificato dal comma 3, *ivi comprese le cooperative del settore agricolo*, per i seguenti tipi di intervento:

a) interventi finanziari diretti ad apporti di capitale;

b) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle società cooperative;

c) interventi di attuazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di attuazione di programmi di formazione e rafforzamento imprenditoriale nonché per l'acquisizione diretta di servizi finalizzati all'incremento dell'attività o funzionali al miglioramento delle capacità operative del Consorzio medesimo.

(omissis)

– Il testo dei commi 13, 15, 16, 22 e 23 dell'articolo 3 – le cui disposizioni sono abrogate dal presente articolo – della legge regionale 23/1997, è il seguente:

Art. 3

(Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione)

(omissis)

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla FINRECO, per le finalità di cui al comma 12, contributi da utilizzare a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo.

(omissis)

15. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 13 con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

16. Con le stesse deliberazioni sono emanati direttive e criteri per l'utilizzo di mezzi finanziari già stanziati ma non ancora assegnati alla FINRECO, di quelli già assegnati ma non ancora utilizzati e di quelli derivanti dai rientri di fondi già erogati.

(omissis)

22. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6664 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 28 - programma 3.1.6 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Contributi al Consorzio regionale garanzia fidi S.c.r.l. FINRECO - Finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative del settore agricolo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1997.

23. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento

mento del capitolo 8112 del citato stato di previsione, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992»), è il seguente:

Art. 6

(Indirizzo politico)

1. La Giunta regionale definisce, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. La Giunta regionale adotta i conseguenti atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione medesima alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

Nota all'articolo 43

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22 («Norme urgenti per la costituzione ed il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali per l'artigianato. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Integrazione alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, concernente il credito agevolato a medio ed a breve termine in favore del settore artigiano»), come da ultimo modificato dall'articolo 35, comma 5, della legge regionale 31/1996, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. In via straordinaria ed urgente, in sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire con proprio decreto le Commissioni provinciali per l'arti-

giano e a nominare, su proposta dell'Assessore al lavoro, alla cooperazione e all'artigianato, i componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge, tra i titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno tre anni designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella Provincia.

2. Alle designazioni si applica l'articolo 12, comma 4 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.

3. Le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato devono indirsi entro un anno dal completamento delle revisioni straordinarie e comunque *non oltre il 31 dicembre 1999*.

4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato costituite ai sensi del comma 1 esercitano le proprie funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina delle Commissioni provinciali per l'artigianato costituite a seguito delle elezioni dei componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come sostituito dalla presente legge.

Note all'articolo 44

– Il testo dell'articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 («Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini»), come aggiunto dall'articolo 3, della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è il seguente:

Art. 2 bis

I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 («Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal Regolamento comunale di cui all'articolo 5, previo accertamento:

a) del possesso del requisito della qualificazione professionale all'attività secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle leggi regionali emanate in attuazione della stessa legge n. 1/1990;

b) dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché della loro rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3;

c) dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nel caso di imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

5. La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.

6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.

Note all'articolo 45

– Il testo dell'allegato «A», riferito all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, («Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con canule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 21 («Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1991, n. 21 concernente "Disciplina dell'attività di estetista nella regione Friuli-Venezia Giulia"»), è il seguente:

Art. 4

(Norme transitorie)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 21/1991 erano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora frequentato il corso di riqualificazione professionale di cui al comma 6 dell'articolo 12 della stessa legge regionale 21/1991, qualora intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista sono tenuti a presentare alla Direzione regionale della formazione professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la frequenza di un corso di riqualificazione professionale di almeno 600 ore, organizzato secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 4, e seguito da apposito esame teorico-pratico.

2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgevano le attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21/1991 esclusivamente utilizzando uno o più apparecchi di cui all'allegato A della medesima legge, sono tenuti a richiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1991.

3. Nel caso di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 3 del D.P.G.R. n. 0170/Pres. del 28 aprile 1992 in materia di distanza minima tra i nuovi esercizi ed i preesistenti.

– Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21/1991, vedi nota all'articolo 44.

Nota all'articolo 47

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 («Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36»), è il seguente:

Art. 1

(Norma programmatica)

1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio, facilitandone l'ac-

cesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

Nota all'articolo 48

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 («Agenzia per lo sviluppo economico della montagna»), come da ultimo modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 50/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, una Società per azioni, denominata «Agenzia per lo sviluppo economico della montagna», avente lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna» potrà:

a) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

b) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani;

c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani;

d) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani aventi caratteristiche strategiche rispetto agli obiettivi della presente legge;

e) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative imprenditoriali e ciò sino alla maturazione delle condizioni necessarie alla operatività delle garanzie correnti, nonché a fronte di operazioni di finanziamento finalizzate al consolidamento finanziario di imprese situate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;

f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo indeterminato, garanzie ad istituti e aziende di credito a fronte di operazioni di finanziamento attivate da Comuni e destinate alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione produttiva secondo le indicazioni dello strumento urbanistico comunale;

g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonché alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive;

h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,

da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi;

i) partecipare quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi;

i bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla partecipazione degli enti pubblici, associazioni e privati che ne abbiano interesse ma in modo tale che la loro partecipazione non abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento del capitale sociale.

4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarie regionali.

Note all'articolo 49

– Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 50/1993, vedi nota all'articolo 48.

– Il testo del comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 («Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10»), è il seguente:

Art. 40

(Programmi organici di sviluppo del settore agricolo nei territori montani. Interventi finanziati con fondi statali (programma 3.1.7.))

(omissis)

5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lett. i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come aggiunta dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.

(omissis)

– Il testo del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), è il seguente:

Art. 26

(Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nel settore dell'agricoltura)

(omissis)

3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata

capitolo 6181

Contributo straordinario all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi

articolo 1, comma 2, lettera i), legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 come aggiunta dall'articolo 6, comma 1, legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

1998	1.750.000.000
1999	-
2000	-
TOTALE	1.750.000.000

(omissis)

Note all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 («Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria»), è il seguente:

Art. 41

(Organizzazione delle attività ad alta integrazione socio-sanitaria)

1. Il distretto di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, è la sede dell'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali nella quale, attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale e di modelli organizzativi da definirsi con leggi di settore ed appositi indirizzi, si elaborano in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni, comunque segnalati, riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio-sanitaria:

- prevenzione e assistenza materno-infantile;
- assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone handicappate e disabili;
- tutela della salute delle persone anziane;
- cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- situazioni di non autosufficienza, temporanea o permanente, derivanti da patologie diverse.

2. Le conseguenti attività di competenza, rispettivamente, del settore socio-assistenziale e di quello sanitario sono definite, sul piano istituzionale, mediante le intese di programma ovvero la delega di cui all'articolo 4 della legge regionale 12/1994.

3. I modelli organizzativi di cui al comma 1 rivestono, in relazione alle materie ad alta integrazione socio-sanitaria, carattere di multidisciplinarietà e prevedono l'utilizzo di personale sanitario e socio-assistenziale dipendente, rispettivamente, dal Servizio sanitario regionale e dai Comuni.

4. L'assetto organizzativo dei servizi si ispira a criteri di flessibilità e assicura comunque accessibilità e vicinanza agli utenti.

- Il testo dell'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 32/1997, è il seguente:

Art. 144

1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale:

- elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della

sanità e del Servizio per le attività socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria;

b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socio-assistenziale;

c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate;

d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti ed istituzioni operanti nei settori sanitario e socio-assistenziale.

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 («Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali»), come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 51/1993, è il seguente:

Art. 4

(Soggetti beneficiari e domande di contributo)

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale i seguenti soggetti: Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro.

2. Le domande di cui al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da:

- deliberazione dell'organo competente alla realizzazione dell'iniziativa;
- relazione illustrativa.

3. I progetti di opere devono essere redatti nell'osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche.

- Il testo del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)»), è il seguente:

Art. 13

(Interventi nel settore dei servizi sociali)

(omissis)

9. Al fine di consentire il riequilibrio territoriale nella dotazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro operanti negli ambiti dei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 49/1996, nei quali il numero di posti letto per anziani non autosufficienti è inferiore alla media regionale, per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione, la riconversione o l'ampliamento di strutture già esistenti; per il territorio della provincia di Trieste si ha riguardo all'ambito dell'Azienda per i servizi sa-

nitari. Tali contributi sono concessi con priorità per gli ambiti che si discostino maggiormente dalla media regionale e, limitatamente ai Comuni, a quelli che si attivano in forma associata.

(omissis)

Note all'articolo 53

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1996, è il seguente:

Art. 14

(Programma pluriennale)

1. Il programma pluriennale rappresenta i contenuti del processo di programmazione triennale.

2. Il programma pluriennale aziendale evidenzia:

- a) obiettivi strategici a livello aziendale e di struttura operativa;
- b) politiche gestionali ed interventi su struttura organizzativa, processi operativi e direzionali, risorse;
- c) dinamiche del personale nel triennio;
- d) programma pluriennale degli investimenti e relative modalità di finanziamento.

– Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 («Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)»), è il seguente:

Art. 6

(Borse di studio)

1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'articolo 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in lire 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell'articolo 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova.

3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Università dei fondi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all'articolo 2, comma 2.

4. La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'articolo 2, comma 3, è corrisposta dal Ministro degli affari esteri

a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con le modalità contenute nella stessa.

5. Si applica l'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

Nota all'articolo 54

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 («Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori»), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 34/1996, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

1. A partire dall'1 luglio 1993, viene corrisposta una indennità di maternità alle donne - *allorché almeno uno dei due genitori sia residente in regione da almeno dodici mesi* - non occupate, che non beneficino delle indennità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. L'importo dell'indennità è di lire 3.000.000 e viene corrisposto in un'unica soluzione, previa presentazione del certificato di nascita. L'ammontare dell'indennità di maternità può essere adeguato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

Note all'articolo 55

– Il testo dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») è il seguente:

Art. 23

(Misure di sostegno della radiodiffusione)

(omissis)

2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 («Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa»), come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

Art. 8

1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

– Il testo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 («Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria») come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è il seguente:

Art. 28

(Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti)

A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali.

La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.

Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'adeguata sede e proprio personale.

(comma abrogato)

Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

– Il testo dell'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

Art. 16

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obbligano a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;

b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

11. La concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiote-

levisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all'articolo 36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale.

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingue;

d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.

23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Note all'articolo 56

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 («Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Soggetti e iniziative)

La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene, mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro.

Le attività comprendono i seguenti settori:

a) settore degli studi e delle ricerche: indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di

atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;

b) settore della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali; pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) settore della scuola: corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 e nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;

d) settore dello spettacolo: reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione; *esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali*;

e) settore della toponomastica: raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.

La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all'approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.

Nota all'articolo 57

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 («Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Uso della grafia ufficiale friulana)

1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegna una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.

3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi *le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.*

Nota all'articolo 58

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 («Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive»), come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Nell'ambito del programma d'interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, *società dagli stessi partecipate*, nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali seppure privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi *o di impianti atti allo svolgimento di attività propedeutiche e funzionali alla pratica di discipline sportive*, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distrutti dalla loro destinazione ordinaria:

a) contributi annui costanti sino ad un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7% del capitale mutuoato;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti può essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nel comma 1, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo.

4. Ai fini della concessione del contributo ai soggetti di cui al comma 1, a dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera per la parte non coperta da contributo regionale, è sufficiente la dichiarazione in tal senso resa dal beneficiario o dal suo legale rappresentante.

Nota all'articolo 59

– Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 («Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI, ad esclusione di quella di cui all'articolo 2 *ed agli organismi regionali di promozione sportiva*, contributi una tantum, fino al massimo del 90% della spesa ammissibile e comunque non superiori a lire 50 milioni, per l'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software idonei alla formulazione computerizzata dei calendari di svolgimento degli incontri, alla gestione automatica delle classifiche, del tesseramento e delle polizze di assicurazione.

Nota all'articolo 60

– Il testo dell'articolo 128 della legge regionale 13/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 128

(Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale)

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 128, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all'articolo 128.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione province italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare il compenso e gli eventuali gettoni di presenza spettanti ai componenti.

5. Il Comitato direttivo dell'Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con le indicazioni formulate dall'ANCI, dall'UPI e dall'Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCHEM), nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCHEM.

6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l'Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un'ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

8. Ove i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall'Agenzia.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

9 bis. In sede di avvio dell'attività dell'Agenzia e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia medesima è supportata da personale anche di qualifica dirigenziale, messo a disposizione dalle Amministrazioni di cui all'articolo 127; la quantificazione del personale e le relative modalità e tempistiche di utilizzo sono determinate dalla Giunta regionale. Il personale, che opererà presso strutture della Presidenza della Giunta regionale, è assegnato con provvedimento dei competenti organi amministrativi, su richiesta del Comitato direttivo dell'Agenzia.

9 ter. Il Comitato direttivo dell'Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all'Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al

personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

– Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

– Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

Art. 19

(Distacco)

1. Per fronteggiare urgenti problemi di operatività delle strutture regionali ed al fine di garantire la funzionalità delle medesime, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può disporre, in attesa della successiva puntuale definizione dell'istituto in sede contrattuale, il distacco temporaneo di dipendenti presso strutture regionali diverse da quelle di appartenenza.

2. Il distacco può essere disposto a fronte di urgenti e motivate esigenze di servizio per un periodo non superiore a tre mesi prorogabili, in casi eccezionali, di ulteriori tre mesi.

3. Qualora il distacco comporti l'assegnazione ad una sede distante più di trenta chilometri dal comune di residenza, di abituale dimora o dalla sede dell'ufficio di appartenenza, al dipendente vengono riconosciuti, con le medesime modalità, i rimborsi spese previsti dal trattamento di missione, con esclusivo riferimento alla maggiore distanza eventualmente da coprirsi, rispetto alla situazione lavorativa precedentemente in atto, per il raggiungimento della sede di servizio. I rimborsi non competono nel caso in cui il distacco comporti, comunque, un avvicinamento al comune di residenza o di abituale dimora.

Note all'articolo 61

– Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 31/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e della Direzione regionale delle foreste)

1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore-guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia-parco, è assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con D.P.G.R. 30 dicembre 1993, n. 633/Pers.

2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima è prorogata al *31 dicembre 1999* ai fini dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.

3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore-guardia in relazione al numero di posti disponibili.

4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati è corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.

5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico-venatorio proveniente dalle Province.

6. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, il comma 2 è abrogato.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

9. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione «Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.

10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo

2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., reca «Approvazione graduatoria e dichiarazione candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico a 29 posti di coadiutore-guardia in prova con profilo professionale guardia del C.F.R. nel ruolo unico del personale regionale».

Note all'articolo 62

– Il testo dell'articolo 1 legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 («Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna»), è il seguente:

Art. 1

(Soppressione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna)

1. Il Consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, con sede in Udine, il Consorzio per l'ufficio di economia e bonifica montana della Carnia e del Canal del Ferro-Val Canale, con sede in Tolmezzo nonché la Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, con sede in Pordenone, sono soppressi.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 («Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali»), come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 5

(Utilizzazione del personale delle Province)

1. In attesa del definitivo riordino della materia delle sistemazioni idraulico-forestali, la Regione può utilizzare il personale dei soppressi consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993 in servizio presso le Province di Udine e Pordenone i cui oneri finanziari già sostiene ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale medesima, al fine di provvedere al completamento delle opere in corso, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 4/1994, nonché per fronteggiare altre urgenti esigenze di funzionalità delle strutture regionali.

2. L'utilizzo del personale presso le strutture regionali è disposto, d'intesa con le Province interessate, con provvedimento del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, per periodi, anche prorogabili, da determinarsi con detto provvedimento in relazione alle specifiche esigenze di servizio.

– Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 23

In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio all'1 gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell'8% degli stipendi iniziali previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell'ottava classe di stipendio.

A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai 15 giorni, l'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonché dell'effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.

L'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.

Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l'anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.

L'eventuale eccedenza risultante tra l'importo attribuito dall'1 gennaio 1983 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l'importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.

In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa con effetto dall'1 gennaio 1983, l'applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all'articolo 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

– Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 49/1984, come modificato dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 26/1985, è il seguente:

Art. 26

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 23, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.

Al personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall'1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data di inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.

– Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale»), è il seguente:

Art. 71

1. Al personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio 1989 il maturato di anzianità viene rideterminato moltiplicando il maturato in godimento per il coefficiente dato dal rapporto tra il salario individuale di anzianità di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge e la classe di stipendio di cui all'articolo 23, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, individuati in base alla qualifica posseduta a tale data.

2. L'eventuale differenza tra il maturato di anzianità di cui al precedente comma ed il maturato in godimento al 31 dicembre 1988 viene attribuita al dipendente, a titolo di stipendio con effetto dal 1° luglio 1989.

3. Per maturato in godimento si intende la differenza tra lo stipendio in godimento alla data del 31 dicembre 1988 e lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza previsto, con decorrenza 1° ottobre 1987, dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, detratti gli eventuali scatti anticipati attribuiti ai sensi dell'articolo 104, ottavo e decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni e detratta l'eventuale eccedenza tra il maturato in godimento ed il maturato teorico risultante in sede di prima applicazione dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

– Il testo del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19 («Ulteriore acconto contrattuale al personale regionale per il biennio 1994-1995»), è il seguente:

Art. 1

(Ulteriore acconto contrattuale per il biennio 1994-1995)

(omissis)

6. Al personale regionale in servizio all'1 gennaio 1995 spetta, a decorrere dalla stessa data, il salario individuale di anzianità per il servizio prestato nel biennio 1993-1994 nelle misure annue lorde di seguito riportate:

Qualifiche	Importi annui lordi
Commesso	297.000
Agente tecnico	343.700
Coadiutore-guardia	396.300
Segretario-maresciallo	494.000
Consigliere	620.000
Funzionario	795.800
Dirigente	1.168.400

– Il testo del settimo comma dell'articolo 104 della legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996, è il seguente:

Art. 104

(omissis)

Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

– la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento all'1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

– l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute;

– l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

(omissis)

Nota all'articolo 63

– Il testo dell'articolo 192 della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 192

1. Il Servizio del commercio:

a) cura la trattazione degli affari di competenza regionale concernenti il commercio, i mercati, le rilevazioni di prezzi e la tutela dei consumatori;

b) cura la disciplina del commercio, compresa quella in materia di orario dei negozi;

c) provvede alla pianificazione commerciale di livello regionale e coordina quella di livello comunale;

d) cura la disciplina ed il calendario delle esposizioni, fiere e mostre;

e) cura gli interventi e gli incentivi a favore delle imprese commerciali, *delle imprese di servizio e di intermediazione*, nonché gli interventi per la realizzazione di centri e zone commerciali e di complessi fieristici;

f) cura gli interventi di sostegno alla commercializzazione ed all'esportazione di prodotti di interesse regionale.

Nota all'articolo 64

– Il testo dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 132

(Cessione alloggi del disciolto ENLRP)

1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto *che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999*.

3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.

5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.

6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzii i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Salva l'applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982.

8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.

9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.

11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP).

Note all'articolo 65

– Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili»), è il seguente:

Art. 1

Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:

a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorità amministrativa a norma dell'articolo 829 del codice civile.

Dalla data del 1° gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.

– La legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, reca «Provvidenze a favore del personale regionale».

– Per il titolo della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 13.

– Il testo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 3/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)

(omissis)

5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto *dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

(omissis)

Nota all'articolo 66

– Il testo dell'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46 («Disciplina del potere di sospensione delle erogazioni, dei controlli e di altre fattispecie in materia di contabilità regionale») come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 19/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 ter

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di contributi o sovvenzioni regionali di qualsiasi tipo, a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni previste da leggi di settore.

2 bis. Il regime di inammissibilità di cui al comma 1, si applica nel settore dell'agricoltura solamente nelle fattispecie espressamente previste da disposizioni regionali, statali e comunitarie.

Nota all'articolo 68

– Il testo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 13

(Assunzione straordinaria di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei programmi comunitari)

1. In esecuzione dell'intesa tra la Commissione europea, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome del 29 settembre 1995 in materia di procedure ed azioni per l'accesso ai contributi comunitari, al fine di garantire l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea (UE) nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell'attuale periodo di programmazione, la Regione è autorizzata ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 60 unità nella qualifica funzionale di consigliere di cui 23 nel profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, 26 nel profilo professionale di consigliere programmatico statistico, 3 nel profilo profes-

sionale di consigliere agronomo e 8 nel profilo professionale di consigliere urbanista.

(omissis)

Nota all'articolo 69

– Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 («Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7») come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 23/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle comunità montane, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) statuti e regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione;
- d) *(abrogata)*

2. Sono, altresì, soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, della Provincia o della Comunità montana diversi dai consigli e dall'assemblea.

3. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Unioni dei Comuni e dei Consorzi tra enti locali, limitatamente ai seguenti oggetti:

- a) regolamenti;
- b) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- c) rendiconti della gestione.

4. Sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni e i conti consuntivi.

Nota all'articolo 70

– Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 («Riforma e riordinamento di Enti regionali») come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 71

1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

2. I componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del Collegio dei sindaci dell'ESA durano in carica quattro anni e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, possono essere riconfermati per una volta sola.

3. Qualora taluno dei consiglieri di amministrazione e dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca debba essere so-

stituito, la sostituzione ha luogo per il tempo che rimane al compimento del quadriennio.

Note all'articolo 71

– Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 («Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17») come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2/1982, è il seguente:

Art. 12 bis

Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell'Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall'articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

– Il testo del comma 12 dell'articolo 137 della legge regionale 13/1998, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 137

(Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni)

(omissis)

12. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(omissis)

Nota all'articolo 72

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 («Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879») come modificato dall'articolo 97, comma 1, della regionale 50/1990, è il seguente:

Art. 13

(Ripartizione dei fondi)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall'articolo 5.

2. Il programma di cui all'articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.

2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili.

3. (abrogato)

4. (abrogato)

5. (abrogato)

6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.

7. Ai soggetti collocati nelle posizioni di graduatoria utili agli effetti della concessione dei finanziamenti disponibili è notificato apposito avviso del Sindaco nel quale è fissato un termine non superiore ai sei mesi per presentare il progetto esecutivo. Con provvedimento del Sindaco, adottato sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, detto termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla durata del termine principale, su richiesta motivata degli interessati inoltrata prima della sua scadenza.

8. Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell'importo assegnato.

9. I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Nota all'articolo 73

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 («Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata»), come modificato dall'articolo 138, commi 32 e 36, della legge regionale 13/1998, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. I soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera hanno titolo all'inquadramento in ruolo di cui al comma 1, lettere a) e b), subordinatamente alle seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e con riferimento al titolo di studio posseduto:

a) che siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale corrispondente;

b) che abbiano superato un apposito esame di idoneità, costituito da un esame-colloquio, da sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;

c) che siano titolari del rispettivo incarico o contratto d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.

4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.

5. Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di contratti d'opera, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, sono rimborsate ai Comuni da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni.

6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti già titolari degli incarichi e dei contratti d'opera e inquadrati nel ruolo soprannumerario, di cui al comma 1, lettera b), di altri Comuni ed ivi trasferiti, anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine.

7. A far tempo dall'1 gennaio 1997 cessano i rimborsi a favore dei Comuni che si avvalgono degli incarichi e dei contratti d'opera di cui all'articolo 6 della legge regionale 37/1987.

Nota all'articolo 74

– Il testo dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è il seguente:

Art. 93

(omissis)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 31/2

– risultante dallo stralcio, deliberato dalla I Commissione permanente (integrata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento interno), in data 29 dicembre 1998, dal disegno di legge n. 31 (legge finanziaria 1999), d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 18 novembre 1998 ed assegnato alla I Commissione integrata;

- approvato dalla I Commissione, in data 13 gennaio 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Ritossa e Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Degrassi, Moretton, Puiatti;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 18 febbraio 1999;
- comunicata la non opposizione del governo all'ulteriore corso, con nota del Commissario del governo di data 16 aprile 1999, n. 19/2-5367/99 gab.

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 10

Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Norme applicabili in materia di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale)

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 8 marzo 1951, n. 122 e successive modificazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2

(Elezione del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 122/1951, e successive modificazioni, il deposito, l'af-

fissione presso l'albo pretorio della Provincia e la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere provinciale e di Presidente della Provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 81/1993, in quanto compatibili. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente della Provincia in più di una Provincia.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del Presidente della Provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al Consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al Consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. La parte interna della scheda per il primo turno di votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, deve avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata alla presente legge.

5. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per il candidato o uno dei candidati al Consiglio provinciale ad esso collegati tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia, anche non collegato al gruppo prescelto, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

6. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al Consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati, ivi compresi quelli collegati al turno precedente.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il Consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 3

(Elezione del Consiglio provinciale)

1. L'elezione dei Consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 122/1951, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 2 e al presente articolo.

2. L'attribuzione dei seggi del Consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Provincia.

3. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti

eccedenti sono distribuiti fra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio provinciale.

5. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto Presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai gruppi collegati. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

6. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al primo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di Presidente della Provincia sia proclamato eletto al secondo turno, al gruppo o ai gruppi collegati che non abbiano già conseguito ai sensi del comma 3 almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altro gruppo o altri gruppi collegati abbiano già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.

7. I restanti seggi sono attribuiti ai sensi del comma 3.

8. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di Presidente della Provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

9. Compite le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti Consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 4

(Collegamenti al turno di ballottaggio)

1. All'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, alla fine del comma 7, sono aggiunte le seguenti

parole «, ivi comprese quelle collegate al turno precedente.».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14/1995)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge regionale 14/1995, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi.».

Art. 6

(Incompatibilità tra Consigliere comunale e provinciale ed Assessore comunale e provinciale)

1. Le incompatibilità fra le cariche di Assessore e Consigliere comunale e provinciale di cui all'articolo 25 della legge 81/1993, non hanno applicazione nei Comuni e nelle Province della Regione.

Art. 7

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province della Regione si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. In via transitoria le elezioni degli organi dei Comuni e delle Province che scadono nel secondo semestre si tengono nel primo turno unico elettorale successivo.

4. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali devono svolgersi le elezioni nei Comuni e nelle Province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 aprile 1999

ANTONIONE

TABELLA A
(prevista dall'articolo 2 (Elezioni del
Presidente della Provincia), comma 4)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	4	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
	5	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
	6	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	2	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
	3	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	1	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">NOME E COGNOME</div> <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	7	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
	8	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	
	9	NOME E COGNOME <small>(candidato alla carica di consigliere provinciale)</small>	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca: «Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige».

- Il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, reca: «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali».

- La legge 8 marzo 1951, n. 122, reca: «Norme per l'elezione dei Consigli provinciali».

- La legge 25 marzo 1993, n. 81, reca: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 14 della legge 122/1951, come da ultimo modificato dall'articolo 1 bis del decreto legge 50/1995, è il seguente:

Art. 14

La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia.

Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

– Il testo dell'articolo 3 della legge 81/1993 è il seguente:

Art. 3

(Sottoscrizione delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 700 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 400 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 250 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 200 e da non più di 500 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 80 e da non più di 250 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 40 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del

testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.

5. Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

Nota all'articolo 3

– Per il titolo della legge 122/1951, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n.14 («Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra

i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, *ivi comprese quelle collegate al turno precedente*.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

Nota all'articolo 5

– Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponen-

doli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. *Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, purché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, purché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.*

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 25 della legge 81/1993 è il seguente:

Art. 25

(Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 27

- d'iniziativa dei consiglieri Molinaro, Gottardo, Brussa, Cruder, Degano, Moretton, presentata al Consiglio regionale in data 10 novembre 1998;
 - assegnata alla V Commissione permanente in data 12 novembre 1998;
 - iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su richiesta dei proponenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del Regolamento interno, in data 11 febbraio 1999;
 - approvata, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 aprile 1999;
 - legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
 - comunicata la non opposizione del governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del governo di data 16 aprile 1999, n. 19/2-5426/99 gab.
-
-